

Sommario

<i>Presentazione</i>	<i>Pag.</i>	<i>3</i>
VITA ASSOCIATIVA	“	4
<i>L’AGIDAE in Assemblea (Sr. Maria Annunciata Vai)</i>	“	4
<i>La riforma della Scuola:</i> <i>- Legge 28/03/2003, n. 53</i>	“	19
<i>- Il regolamento della Scuola Paritaria: Circolare MIUR n. 31 del 18/03/2003</i>	“	27
<i>AGIDAE LABOR: accreditamento definitivo tra gli Enti di formazione – MIUR</i>	“	34
<i>Il nuovo CCNL Scuola 2002/2005: la tipologia dei rapporti di lavoro</i> <i>(P. Francesco Ciccimarra)</i>	“	35
<i>La riforma dell’orario di lavoro (Avv. Armando Montemarano)</i>	“	43
NOTIZIE VARIE	“	48
<i>T.F.R.</i>	“	48

***Documenti* AGIDAE**

*Mensile dell'Associazione Gestori
Istituti Dipendenti dall'Autorità
Ecclesiastica*

**ANNO XVII - NN. 4 - 5
APRILE – MAGGIO 2003**

**DIRETTORE RESPONSABILE
Fr. Secondino Scaglione**

COMITATO DI REDAZIONE

**F. Ciccimarra, M. Bar, D. Gallo,
M. A. Vai, B. Amici, M. F. Chemel,
A. Bertone, P. Moreno, M.
Ippolito, D. Zordan, E. Brambilla,
A. Rizzuto, A. Della Valle, M.
Ganassin, T. Moiraghi**

*Iscrizione al n. 339 del 22/7/1986 del
Registro della Stampa di Roma. Spe-
dizione in abbonamento postale, art. 2,
comma 20/c, L. 662/96 - Filiale di Roma.*

Gratis ai soci

**Stampa: C.S.C. S.r.l.
V. Gian Galeazzo Arrivabene 38
00159 - ROMA**

A G I D A E

Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica

PRESIDENZA NAZIONALE

P. Francesco CICCIMARRA	<i>Presidente</i>
M. Maria BAR	<i>Vice - Presidente</i>
Sr. Daniela GALLO	<i>Vice - Presidente</i>
Fr. Barnaba AMICI	<i>Tesoriere</i>
Sr. Maria Annunciata VAI	<i>Segretaria</i>

00198 - ROMA - Via V. Bellini 10
tel. 06/8412316 – 8543837
800 – 991469/800 - 991473
fax: 06/8412310/800 - 991472
c.c.p. 39600002
E-mail: agidae@agidae.it
Internet: www.agidae.it

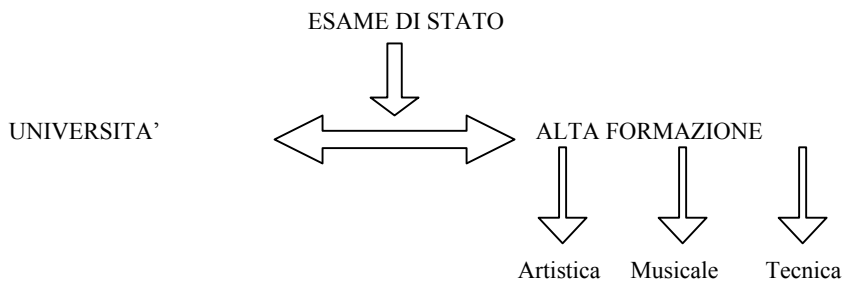


Continua con puntuale regolarità la produzione normativa. Nei programmi dell'attuale maggioranza parlamentare l'anno 2003 dovrebbe caratterizzarsi come anno delle riforme; e nel perseguimento di tale obiettivo, pur tra molte difficoltà politico-istituzionali, si sta concentrando l'azione del Governo. Il mese di febbraio ha lasciato un'impronta significativa con l'approvazione della Legge n. 30 in materia di mercato del lavoro, che fa presagire l'emanazione di provvedimenti a catena destinati a riscrivere a breve termine le regole del mondo del lavoro e della gestione delle attività.

Al mese di marzo, invece, resta legata l'approvazione della Riforma della Scuola, meglio nota come la Riforma Moratti. Il 12 marzo scorso, infatti, il Parlamento ha approvato la *Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale*. Sette articoli destinati a trascinare una serie di decreti applicativi che trasformeranno radicalmente l'attuale regime della scuola italiana: il sistema educativo di istruzione e formazione (art.2), la valutazione degli apprendimenti e della qualità (art. 3), l'alternanza scuola-lavoro (art. 4), la formazione del personale docente (art. 5). Non mancherà occasione per studiare a fondo la portata della Riforma nelle sue implicazioni didattiche, organizzative, gestionali, nei suoi valori positivi ma anche negli aspetti critici. Sembra opportuno qui evidenziare schematicamente le linee guida del nuovo impianto della scuola del domani, che lascia inalterato sostanzialmente l'attuale sistema-cicli (materna, elementare, media inferiore, media superiore) pur con nuove denominazioni e peculiarità:

- a) scuola dell'infanzia : durata 3 anni;
- b) primo ciclo: scuola primaria : durata 5 anni
scuola secondaria : durata 3 anni
- c) secondo ciclo: - sistema dei licei : durata 5 anni - oppure
- sistema di istruzione e formazione: durata 4 anni

poi



Intanto la legge ha risolto il problema dell'età di accesso alla scuola materna ed elementare, fissando da un lato l'obbligo di iscrivere, rispettivamente, alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria i bambini che abbiano compiuto i 3 anni di età, e alla scuola primaria quelli che al 31 agosto abbiano compiuto i 6 anni di età, e dall'altro la facoltà di iscrivere i bambini che durante l'anno scolastico compiano i tre o i sei anni entro il 30 aprile. Di conseguenza, le famiglie che lo ritenessero opportuno potranno iscrivere i propri figli a 2 anni e 4 e mesi nella scuola dell'infanzia e a 5 anni e 4 mesi nella scuola primaria.

Il 18 marzo il MIUR ha emanato un altro importantissimo Provvedimento per le scuole paritarie: LA CIRCOLARE N. 31: un vero e proprio VADEMECUM indirizzato, oltre che alle scuole interessate, a tutte le Direzioni scolastiche Regionali. E' un ottimo strumento che chiarisce molti problemi organizzativi dei gestori, e soprattutto intende uniformare su tutto il territorio nazionale il trattamento giuridico amministrativo nei confronti della Pubblica Amministrazione. Importantissime le precisazioni circa il valore abilitante dei diplomi di scuola elementare e materna, i titoli necessari per le materie specialistiche delle elementari, e il requisito della cittadinanza italiana per i docenti. Un testo da conoscere approfonditamente.

P. Francesco Ciccimarra

VITA ASSOCIATIVA

L'AGIDAE IN ASSEMBLEA: Roma, Ist. S. Leone Magno, 06/04/2003
(*Sr. Maria Annunciata Vai*)

La relazione annuale delle attività dell'AGIDAE, pur non essendo un obbligo statutario, è, comunque, diventata una consuetudine; permette a tutti gli Associati di condividere con il Consiglio Direttivo il lavoro, le difficoltà e anche le conquiste dell'Associazione, piccole o grandi che siano, ma sempre volte al servizio degli Istituti e di quanti vi aderiscono.

L'AGIDAE è stata impegnata su diversi fronti e in varie attività, cresciute di intensità e di complessità. Molte aspettative, sul fronte scolastico e su quello socio – assistenziale, sono rimaste, per l'anno trascorso, disattese, mentre altre sono giunte a compimento.

Il rinnovo del CCNL-SCUOLA, la riforma del mercato del lavoro e la riforma "Moratti", hanno inferto un'insolita accelerazione al cambiamento e portato alcune novità nel campo delle nostre attività.

Il Consiglio di Presidenza ed il Direttivo, avendo sempre presenti gli scopi dell'Associazione e consci di doversi muovere in un ambito delicato e sempre più complesso, vedono moltiplicarsi ed intensificarsi impegni ed incontri. Di conseguenza, l'attività di ciascuno deve fare i conti con diverse variabili che riguardano gli impegni all'interno della propria Congregazione e quelli dell'AGIDAE. Credo di interpretare la preoccupazione di tutti i Consiglieri, affermando che l'Associazione necessita di forze nuove di religiosi e religiose, per poter offrire una continuità di servizio a beneficio di tutti gli Istituti associati.

L'AGIDAE è assiduamente impegnata sia sul versante scuola che su quello socio - assistenziale. Proprio quest'ultimo sta rivelando tutti i suoi problemi giacché, il mondo religioso raggruppa, in questo ambito, una serie di attività con caratteristiche molto diverse tra loro, ad esempio: assistenza, accoglienza, sport, cultura, parrocchie ecc. Questa eterogeneità rende difficoltosa la gestione dei problemi del settore, anche dal punto di vista contrattuale.

La scuola, con l'approvazione della riforma, ha portato ai risultati che sappiamo, pur in un clima conflittuale non ancora ricomposto. Il settore socio - assistenziale si è evoluto, ma le riforme che interessano le nostre Istituzioni non sono ancora giunte a compimento. Sul fronte sindacale i due settori camminano in modo autonomo e, mentre il CCNL SCUOLA è stato rinnovato, quello SOCIO - ASSISTENZIALE ha da poco riaperto il tavolo delle trattative, dopo un lungo periodo di stallo.

La relazione annuale avrà una scansione tematica divenuta, ormai, abituale. La sua articolazione renderà evidente tutto il campo di attività dell'Associazione. Si articolerà sui seguenti punti:

- ❖ dati statistici circa la composizione quantitativa e qualitativa dell'AGIDAE;
- ❖ organizzazione della Sede e attività in essa svolte;
- ❖ attività sindacale;

- ❖ attività formativa;
- ❖ collaborazione con altre Organizzazioni;
- ❖ normativa dell'anno che ci riguarda;
- ❖ convenzioni in atto nel 2002.

DATI STATISTICI

Lo sviluppo numerico e la raffigurazione grafica evidenziano la situazione presente e quella passata dell'AGIDAE. I relativi dati saranno riportati in calce alla relazione.

Da un'attenta analisi del loro andamento, si evince che il numero degli iscritti all'Associazione, per l'anno 2002, ha subito una flessione che, se espressa in termini percentuali è bassa (0,76%), in termini assoluti (19 iscritti in meno), dimostra una situazione di difficoltà del settore scolastico. La variazione è determinata dall'andamento delle nuove iscrizioni, che sono state 63, a fronte di 82 soci recessi. La diminuzione si è verificata in modo consistente nel settore scolastico (- 18), rimasto invariato, invece, il settore socio assistenziale. Gli economisti sono diminuiti di 2 unità ed è aumentato di 1 unità il gruppo dei consulenti.

La composizione percentuale dei nostri associati è così ripartita: 59% Istituti scolastici, 28% Istituti del settore socio - assistenziale; 10% gli Economisti e 3% i Consulenti. Enti 87%, persone fisiche 13%.

Nel riportare i dati statistici, è opportuno evidenziare ancora la composizione per categorie. Tale distinzione è riportata unicamente per il principio dei diritti acquisiti da parte dei lavoratori dipendenti. E' ormai noto che dall'unificazione delle quote associative, decisa dal Consiglio Direttivo del 28/09/2001, l'appartenenza degli Istituti ad una delle ex categorie sarà influente ai fini delle votazioni per il rinnovo degli Organi Direttivi dell'Associazione.

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA IN SEDE

In AGIDAE, a Roma, in Via V. Bellini n. 10, l'attività è sempre in fermento e in evoluzione. Il lavoro svolto presso la Sede, in questi ultimi anni, è andato costantemente crescendo e si è notevolmente diversificato.

Da quando la nostra Associazione, attraverso l'AGIDAE LABOR sms, ha ottenuto l'accreditamento come Ente di Formazione presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e presso le Regioni Lombardia e Liguria, il volume e la complessità delle pratiche da seguire è notevolmente aumentato. L'AGIDAE LABOR è riconosciuta come Ente di Formazione anche dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Credo sia importante ricordare che il 10 aprile 2002, l'AGIDAE LABOR ha ottenuto la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 per la "Progettazione ed erogazione di corsi di formazione, addestramento e aggiornamento".

Al di là di tutto questo, il personale di segreteria non ha subito, numericamente, variazioni; si è, però, reso necessario aumentare l'orario di lavoro di una dipendente. La capacità di svolgere una maggior quantità di lavoro è fattibile perché, alle segretarie, è stata data la possibilità di acquisire nuove competenze e di specializzarsi nell'ambito della tecnologia delle procedure informatiche. A ciascuna di loro si richiede precisione, competenza, flessibilità e interscambiabilità.

Gli ambienti della Sede danno continuamente prova di collaudata efficienza poiché sono polifunzionali; in essi si svolgono incontri a diverso livello e titolo e si tengono corsi

di formazione sia per gestori che per dipendenti dei nostri Istituti.

Il 6 dicembre 2002 si è svolta in AGIDAE, a Roma, la prima videoconferenza con l'UNIVERSITA' CATTOLICA di Milano. Auspichiamo che ne possano seguire molte altre, per poter raggiungere un numero di soggetti sempre più ampio e coprire tutto il territorio nazionale, evitando spostamenti sulle lunghe distanze.

La Sede è aperta dal lunedì al venerdì con orario continuato, dalle 9.00 alle 17.30. I modi per poter comunicare con l'AGIDAE sono molteplici: telefono anche con numero verde, segreteria telefonica, fax, e-mail ed internet (www.agidae.it).

La Presidenza ed il Direttivo si riuniscono, abitualmente, presso la Sede di Roma. Nel 2002, le riunioni sono state 4 (quattro) per il Consiglio di Presidenza (23 gennaio – 20 aprile – 23 ottobre e 9 novembre), 6 (sei) per il Consiglio Direttivo (9 febbraio – 20 aprile – 30 agosto – 12 ottobre – 9 novembre – 21 dicembre). Solo una volta quest'ultimo si è riunito a Milano, presso l'Istituto delle Orsoline di S. Carlo, in Via Lanzzone n. 53.

Settimanalmente e per tutto l'anno, sono presenti, negli uffici di Roma, dei Consulenti esterni specialisti in paghe, contributi e pensioni, in materia fiscale, giuridica, assicurativa. Il supporto di consulenza per i corsi di formazione finanziati dai vari Enti, quali: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regioni, FSE, è costantemente assicurato dal Dr. Giuseppe Maffeo, che dei corsi, è il coordinatore.

La possibilità di usufruire della consulenza degli specialisti, in AGIDAE, è offerta gratuitamente a tutti i nostri Associati.

La competenza strettamente contrattuale è riservata, in modo particolare, alla Commissione di Contratto e ai membri del Consiglio Direttivo, che seguono assiduamente le riunioni sindacali. La consulenza è assicurata da diverse persone che, in modi e tempi differenti, si rendono reperibili e mettono a disposizione dei Soci, parte del loro tempo per quesiti e/o effettuare incontri.

Le disponibilità di consulenza sono riportate in "Documenti AGIDAE", all'ultima pagina. Attraverso l'Home Page del sito AGIDAE, a fianco del nome dei membri della Presidenza o del Direttivo è riportato l'indirizzo e-mail. Cliccando sullo stesso è possibile mettersi in contatto con la persona con la quale si desidera comunicare.

Anche per l'anno 2002 "Documenti AGIDAE" è stato lo strumento privilegiato per uno studio approfondito sulle questioni che riguardano i nostri Istituti. Il sito AGIDAE, invece, è il luogo dove si possono reperire, in tempo reale, le notizie di carattere informativo e dove gli Associati possono incontrarsi e comunicare. Il sito ha assunto una particolare connotazione di "luogo", soprattutto con l'attivazione dei corsi di formazione a distanza.

Il Foglio Informazioni è uscito 3 volte, mantenendo il carattere di edizione speciale per notizie urgenti.

ATTIVITÀ SINDACALE

Il susseguirsi degli incontri sindacali, nel 2002, è stato intenso e concentrato, prevalentemente teso al rinnovo dei due contratti collettivi scaduti in data 31/12/2001.

Il primo accordo, inerente l'I.V.C. (indennità di vacanza contrattuale), è stato firmato dalla Commissione Paritetica Nazionale del settore socio - assistenziale, in data 19 aprile 2002.

Per questo settore le trattative di rinnovo sono state avviate il 10 settembre 2002, ma si sono poi bloccate su alcune divergenze che, a tutt'oggi, non hanno ancora trovato soluzione. La Commissione di Contratto si è riunita 3 volte (10 e 25 settembre; 3 ottobre). Il 23 ottobre ha avuto luogo la riunione della Commissione tecnica per discutere questioni di carattere

tecnico-economico. L'incontro è stato preceduto da una giornata di studio da parte del Consiglio Direttivo, al completo.

Le questioni divergenti sono rimaste bloccate per tutto il 2002 e oltre.

Il comparto scuola, in data 23 aprile, in sede di Commissione Paritetica Nazionale, ha firmato l'accordo per l'erogazione dell'I.V.C., prevista dall'Intesa del luglio 1993.

La Commissione di Contratto di questo settore, a partire dal mese di giugno si è riunita a ritmo serrato: 25 e 26 giugno, 3 – 4, 8 – 9, 17 – 18 e 19 luglio. Nell'ultimo incontro è stato siglato il testo del nuovo CCNL.

In data 17 ottobre, tutto l'articolato è stato rivisto, sono state fatte delle rifiniture di carattere linguistico e si è proceduto alla firma del testo definitivo.

Alcuni inconvenienti di carattere tecnico hanno prolungato i tempi per la stampa del testo contrattuale. La Commissione si è, infatti, riunita solo il 3 dicembre per una revisione generale della normativa pubblicata come allegato al testo del nuovo CCNL. L'invio alla stampa è stato possibile solo alla fine del mese di gennaio 2003.

La trattativa è stata abbastanza veloce, ma non priva di difficoltà, di divergenze e di alcuni scontri che alla fine hanno, comunque, trovato un punto di incontro.

Successivamente alla sigla del nuovo CCNL, ancora prima della firma, la Commissione di Contratto, affiancata dai membri del Direttivo che hanno partecipato alla contrattazione, è stata mobilitata per la presentazione e la spiegazione delle novità contenute nel nuovo CCNL-SCUOLA. Infatti, dal 21 settembre al 6 ottobre e concentrati nei giorni di sabato e domenica, sono stati effettuati 13 incontri in città diverse e, spesso, in contemporanea:

- ❖ 21 settembre 2002 : MILANO – GENOVA – UDINE – NAPOLI - TRENTO;
- ❖ 22 settembre 2002 : ROMA;
- ❖ 28 settembre 2002 : PADOVA – TORINO - BOLOGNA;
- ❖ 29 settembre 2002 : FIRENZE;
- ❖ 5 ottobre 2002 : CATANIA;
- ❖ 6 ottobre 2002 : BARI - CAGLIARI.

L'attività sindacale non si è esaurita con gli incontri per i rinnovi contrattuali, ma è stata pure esplicita in altre riunioni volte a dirimere controversie e questioni tipicamente legate alla gestione dei rapporti di lavoro. Nello schema che segue è illustrata la tipologia, la collocazione geografica e la frequenza dell'attività sindacale.

Regione	Vertenze	Trasferimenti d'azienda	Licenziamenti collettivi	Contratti di riallineamento	Contrattazione di secondo livello
Campania	1	0	0	0	0
Emilia R.	1	2	4	0	0
Lazio	6	5	0	0	1
Liguria	1	0	0	0	0
Lombardia	1	3	1	0	0
Piemonte	2	3	2	0	0
Prov. Trento	0	1	0	0	0
Sicilia	0	0	0	1	0
Toscana	0	2	1	0	0
Veneto	0	2	0	0	0
Totale	12	18	8	1	1

ATTIVITÀ FORMATIVA

L'impegno assunto dalla nostra Associazione nell'ambito formativo, che viene svolto attraverso l'AGIDAE LABOR sms in qualità di Ente di formazione accreditato, ha riscosso un notevole interesse presso gli Istituti. L'implementazione del livello professionale dei nostri lavoratori è determinante per migliorare la qualità del servizio offerto. In qualsiasi settore operiamo, sia esso scuola o socio-assistenziale, dobbiamo prendere atto che l'evoluzione dei metodi, delle tecnologie e dei sistemi, in breve tempo ha subito una notevole accelerazione.

L'Associazione si è fatta carico di questa nuova esigenza e, da alcuni anni, ha attivato un servizio di consulenza a supporto degli Istituti che hanno preso coscienza di questa nuova necessità e ritengono indispensabile ricorrere alla formazione del proprio personale.

Nel 2002 sono stati svolti corsi di formazione iniziati nel 2001; sono stati, inoltre, attivati nuovi progetti che hanno ottenuto il finanziamento nel 2002 e che stanno attuando il loro programma anche nel 2003. Diventa, pertanto, difficile relazionare solo sull'anno scorso. In questo ambito, mi limiterò ad una sintesi.

Progetto Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: *Creazione e diffusione di un modello di formazione per lavoratori degli Istituti Religiosi Socio-Educativi del Centro-Nord attraverso l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.* Gli Istituti che attuano il progetto sono:

Regione	Denominazione	Città
Abruzzo	Istituto S. Maria degli Angeli	L'Aquila
Emilia Romagna	Scuola S. Umiltà	Faenza
Emilia Romagna	Collegio S. Luigi	Bologna
Emilia Romagna	Ist. S. Alberto Magno	Bologna
Emilia Romagna	Ist. San Tomaso D'Aquino	Correggio (Re)
Friuli	Collegio Don Bosco	Pordenone
Lazio	AGIDAE	Roma
Lazio	Istituto S. Leone Magno	Roma
Lazio	Ist. F. Smaldone	Roma
Lazio	Ist. Massimo	Roma
Lazio	Ist. S. Giuseppe	Roma
Liguria	Ist. Champagnat	Genova
Lombardia	Collegio S. Francesco	Lodi
Lombardia	Ist. Maria Mater Mea	Milano
Piemonte	Ist. Tecnico La Salle	Torino
Toscana	Scuola Parificata Duchi Salviati	Migliarino Pisano (Pi)
Veneto	Ist. Lavinia Mondin	Verona

Il progetto in argomento vede il coinvolgimento di più soggetti: promosso dall'AGIDAE, presentato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, insieme con AGIDAE LABOR sms e IntesaBci Formazione SpA. Lo scopo è quello di creare e sperimentare un

modello di formazione e di apprendimento con il sistema della formazione a distanza per i lavoratori delle scuole cattoliche.

Progetto: Sostegno alla qualità: ha visto attuati corsi finanziati per la formazione dei dipendenti degli Istituti religiosi.

Campania	corsi sulla sicurezza, informatica a distanza, qualità, innovazioni organizzative, aggiornamento in materia socio – assistenziale
Lazio	corsi sulla sicurezza, informatica a distanza, qualità e innovazioni organizzative
Liguria	corsi sulla sicurezza, informatica a distanza, qualità e innovazioni organizzative
Veneto	corsi sulla sicurezza, informatica, innovazioni organizzative, operatori dell'assistenza
Lombardia	corso di formazione per tecnico informatico

Nella Regione Lazio sono state approvate e sono in svolgimento iniziative formative, presentate da singoli Istituti o dall'AGIDAE LABOR sms su delega degli Istituti stessi. Le tematiche sono: sicurezza sul luogo di lavoro, informatica e multimedialità nella didattica, la riforma della scuola e l'implementazione di un sistema di gestione per la qualità a livello d'Istituto. I progetti in atto negli Istituti sono 24. Il dettaglio degli Istituti coinvolti è riportato nella relazione dedicata all'Attività di Formazione Finanziata.

Nella Regione Lombardia sono stati finanziati corsi di formazione per i dipendenti degli Istituti Religiosi improntati sull'impiego della tecnologia della comunicazione e dell'informazione con il metodo on-line o FaD (formazione a distanza). Sicuramente, per il futuro, questa modalità permetterà di evitare spreco di tempo e di risorse e sarà fruibile da un numero crescente di soggetti. I corsi sono in svolgimento presso 16 Istituti.

Istituto	Città	Tipologia azione formativa
Scuola S. Luigi	Garbagnate Milanese	Qualità ed innovazioni organizzative nella scuola dell'autonomia
Scuola M. Tonoli	Monza	Sicurezza sul luogo di lavoro Informatica e multimedialità nella didattica
Ist. S. Carlo	Rho	Lingua Inglese
Asilo Inf. S. Vittore	S. Vittore Olona	Informatica e multimedialità nella didattica Qualità ed innovazioni organizzative nella scuola dell'autonomia
S.E.P. M. Bucchi	Milano	Informatica e multimedialità nella didattica Lingua Inglese
Ist. S. Dorotea	Arcore	Informatica e multimedialità nella didattica Sicurezza sul luogo di lavoro Lingua Inglese
Ist. S. Gemma	Milano	Informatica e multimedialità nella didattica Qualità ed innovazioni organizzative nella scuola dell'autonomia Lingua Inglese
Ist. L. Dehon	Monza	Informatica e multimedialità nella didattica Qualità ed Innovazioni organizzative nella scuola dell'autonomia

Istituto	Città	Tipologia azione formativa
Fond. C. Manziana	Crema	Lingua Inglese Informatica e multimedialità nella didattica Sicurezza sul luogo di lavoro
Ist. Orsoline U. R.	Sesto Calende	Sicurezza sul luogo di lavoro
Ist. M. Ausiliatrice	Lecco	Informatica e multimedialità nella didattica Lingua Inglese
Figlie S.C. di Gesù	Bergamo	Informatica e multimedialità nella didattica Sicurezza sul luogo di lavoro
Ist. M. Ausiliatrice	Castellanza	Sicurezza sul luogo di lavoro Qualità ed innovazioni organizzative nella scuola dell'autonomia
Coll. S. Francesco	Lodi	Informatica e multimedialità nella didattica Qualità ed innovazioni organizzative nella scuola dell'autonomia
S.E.P. C. Cittadini	Ponte S. Pietro	Informatica e multimedialità nella didattica
Coll. Arciv. Bentivoglio	Tradate	Sicurezza sul luogo di lavoro Qualità ed innovazioni organizzative nella scuola dell'autonomia

L'attività di formazione dell'Associazione si svolge anche al di fuori dei corsi finanziati da Enti.

Si rivolge, prevalentemente, a: Gestori, Economisti, Responsabili della sicurezza sui luoghi di Lavoro che appartengono alle Istituzioni associate.

Luogo	Contenuto	Durata Ore	Partecipanti N°
Ist. La Salle – Torino	Informatica Applicata (per gestori)	100	15
AGIDAE – Roma	Sicurezza sul luogo di lavoro (per gestori e dipendenti)	30	32
AGIDAE – Roma	Sicurezza sul luogo di lavoro (per gestori e dipendenti)	30	18
AGIDAE – Roma	Approfondimenti di informatica: Word, Excel, internet (per gestori)	76	13
AGIDAE – Roma	Corso per responsabili della qualità	40	13

In occasione dell'Assemblea annuale svoltasi il 21/04/2002, durante la mattinata, è stata organizzata una serie di interventi in materia di:

- ❖ novità in materia di lavoro; scuola paritaria a regime;
- ❖ il regime IVA nelle attività scolastiche;
- ❖ linee programmatiche e nuova piattaforma CCNL Scuola.

Gli interventi sono stati effettuati dai nostri esperti in materia. All'Assemblea è intervenuto l'On. M. Moioli che ha fatto il punto sulla riforma della scuola. L'Assemblea ha avuto luogo in Roma, presso L'Ist. S. Leone Magno.

Una delle attività ricorrenti è il corso estivo di aggiornamento, che si tiene presso il Soggiorno Alpino a Lavarone. Nella settimana dal 21 al 27 luglio ci siamo trovati, in 113 corsisti, impegnati ad approfondire e a confrontarci sugli argomenti "Trasferimenti di attività e di immobili negli Enti Ecclesiastici" e "I nuovi CCNL". Quest'attività riscuote grande interesse ed è molto partecipata poiché coniuga la possibilità di aggiornarsi e di

godere di un ambiente rilassante nonché di rigenerare e ritemperare le energie. All'interno della settimana, anche in questa edizione, è stata offerta dalla PELLEGRINI – FAC, una pausa ricreativa con gita sulle alte cime del Trentino.

RELAZIONI CON LE ALTRE ORGANIZZAZIONI

Nella complessità del contesto in cui ci troviamo ad operare, è sempre più necessario mantenere e coltivare una serie di relazioni con molteplici Organizzazioni appartenenti al mondo Ecclesiastico e Religioso, con lo scopo di coordinare le attività. Si mantengono attive le relazioni anche con Organismi di altro genere.

Nell'anno 2002 l'AGIDAE è stata presente a:

- Comitato di Coordinamento USMI/CISM il 28 febbraio, 25 settembre e 12 dicembre;
- incontro USMI/CISM c/o Università Urbaniana – Roma il 12 marzo;
- Giunta CNSC il 19 marzo, 28 maggio;
- Assemblea FIDAE il 21 marzo;
- intervento al Corso per dirigenti scolastici a Firenze il 12 maggio;
- intervento al Convegno CNEC, Centro Congressi Fiera di Roma, il 15 novembre;
- incontro del Presidente con il Ministro Moratti c/o CEI l'11 giugno.

LA NORMATIVA

La normativa che interessa da vicino le attività delle Istituzioni a noi Associate viene qui di seguito riportata ed è stata pubblicata su "Documenti AGIDAE" dell'anno 2002.

Organo	Tipo di normativa	Riferimento	Contenuto
<i>Pubblicati in "Documenti AGIDAE" n. 1-2/2002</i>			
M. P. I.	Lettera circolare	Prot. 25 dell'11/01/2002	Il dirigente scolastico nelle scuole paritarie
M.P.I.	Lettera circolare	Prot. 51 del 16/01/2002	La formazione dei responsabili di direzione delle scuole paritarie
M.P.I.	Circolare n. 7	Prot. 82 del 22/01/2002	Termine di presentazione istanze per il riconoscimento della parità
M.P.I.	Lettera circolare	Prot. 119 del 24/01/2002	I finanziamenti nelle scuole paritarie per gli alunni in situazione di handicap
M.P.I.	Decreto n. 9	del 25/01/2002	Esami di Stato: le nuove commissioni
INPS	Circolare n. 2	dell'8/01/2002	Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione
INPS	Circolare n. 24	del 23/01/2002	Incentivi all'occupazione
INPS	Circolare n. 36	dell'8/02/2002	I nuovi minimali INPS

Pubblicati in "Documenti AGIDAE" n. 3/2002

INPDAP	Circolare n. 1	Del 10/01/2002	Indicazioni circa la certificazione della posizione assicurativa e la nuova gestione integrata delle informazioni
INPDAP	Circolare n. 2	Del 10/01/2002	Congedo straordinario per assistenza portatori di handicap
INPS	Circolare n. 40	Del 22/02/2002	Iscrizione dei collaboratori coordinati e continuativi alla gestione separata via internet e mod. GLA
INPS	Circolare n. 46	Del 5/03/2002	Aggiornamento importi dovuti al fondo previdenza del clero secolare
M.P.I.	Lettera circolare	Prot. 245/Uff. I del 20/02/02	Strutturazione corsi e classi delle scuole paritarie. Indicazioni operative
Cons. Min.	DPR	Del 07/02/2002	Ascensori: più tempo per mettersi in regola
Regione Lombardia	DGR n. 7/7837	Del 25/01/2002	Determinazione delle modalità di erogazione del buono scuola per l'a.s. 2001/2002
Regione Lombardia	DDG n. 1166	Del 30/01/2002	Modalità operative di applicazione del buono-scuola

Pubblicati in "Documenti AGIDAE" nn. 6 -7/2002

M.P.I.	Circolare n. 46	Prot. 178 del 24/04/2002	Contratti individuali di lavoro nelle scuole paritarie. Applicazione art. 1, comma 4, lettera h e comma 5, L. n. 62/2000
INPS	Circolare n. 56	Del 22/03/2002	Le nuove disposizioni per i lavoratori domestici
INPS	Circolare n. 85	Del 26/04/2002	Accredito figurativo per periodi di congedo straordinario fruito da familiari di soggetti portatori di handicap grave
Cons. Min.	DPCM	Del 09/05/2002	Slittamento termine di effettuazione versamenti contributivi e fiscali e presentazione mod. 770/2002 semplificato
M.P.I.	Circolare n. 67	Prot. 10865 del 12/06/2002	Compensi alle commissioni esaminatrici per gli esami di Stato dell'a.s. 2001/2002

MIUR	Ordinanza n. 51	Del 10/05/2002	Calendario festività e sessioni speciali di esami
Min. dell'Interno	Decreto	Del 21/02/2002	Calendario festività ebraiche
INPS	Circolare n. 110	Del 13/06/2002	Le nuove tabelle degli assegni per il nucleo familiare

Pubblicati in "Documenti AGIDAE" nn. 11-12/2002

Ministero del Lavoro	Circolare n. 42	Dell'1/08/2002	Il d.lgs n. 368/2001 recante la disciplina giuridica sul lavoro a tempo determinato. Prime indicazioni applicative
INPDAP	Informativa n. 25	Del 30/10/2002	Accertamento iscrivito scuole paritarie
INPS	Messaggio n. 303	Del 12/09/2002	Aliquote CUAF e maternità per le aziende che versano la contribuzione pensionistica all'INPDAP
MIUR	Circolare n. 102	Prot. 2232 del 19/09/2002	Termine di presentazione delle istanze per il riconoscimento della parità a partire dall'a.s. 2003/2004

CONVENZIONI

Le Convenzioni in vigore nell'anno 2002 sono:

- Bancaria: BANCA INTESABCI
- Assicurativa: LEVANTE NORDITALIA
- Assicurativa: ARCA
- Prodotti Petroliferi: ROSSETTI SPA
- Gas, Energia elettrica: DALMINE ENERGIE
- Telefonia ed Internet: ALBACOM SPA
- Lavoro interinale: ERGON LINE, SINTERIM, TEMPOR.

La Convenzione sui prodotti petroliferi, sottoscritta con la ditta Rossetti ha assorbito quella con AGIP.

CONCLUSIONE

Dall'esposizione fin qui sviluppata, si desume che l'attività dell'Associazione viene svolta, in modo complementare, da AGIDAE e da AGIDAE-LABOR. Quest'ultima

attua tutte quelle iniziative che possono offrire agli Associati una gamma di servizi che il Presidente e il Direttivo ritengono utili e a condizioni particolarmente vantaggiose.

Le novità introdotte dalle recenti riforme, che dovranno essere concretizzate da decreti attuativi di prossima emanazione, richiederanno un ulteriore sforzo di innovazione e adeguamento a procedure che fanno ricorso, in modo sempre più massiccio, alla tecnologia e all'informatica.

E', quindi, indispensabile che le Congregazioni e gli Ordini religiosi mettano in campo le energie necessarie per puntare, non più sulla quantità, ma sulla qualità dei servizi offerti.

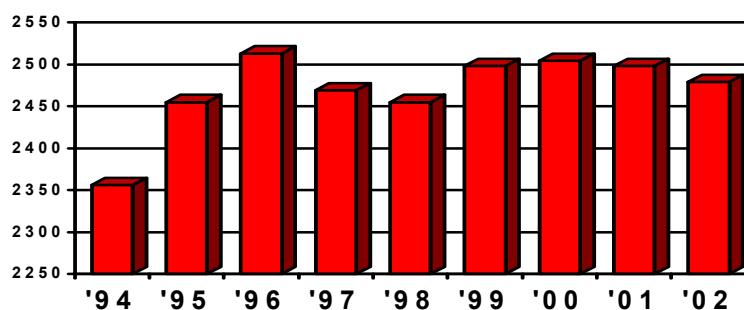
Il venir meno di risorse operative al proprio interno, impone scelte di ridimensionamento che sono indispensabili per curare la qualità. Le difficoltà di gestione, la complessità delle procedure, i problemi legati all'avanzare dell'età e alla salute potrebbero indurre ad un senso di sconforto e di inadeguatezza. Tutto ciò è comprensibile. Siamo però consapevoli che i nostri Fondatori ci hanno lasciato in eredità un carisma da tener vivo per il bene spirituale e materiale della collettività. Rivisitando le nostre origini troveremo, certamente, il modo migliore per far vivere il seme gettato, anche in fase di ristrutturazione e riduzione delle opere. Il senso del nostro operare lo troviamo nel SIGNIFICATO dell'essere SEGNO e fermento nella massa.

Da alcuni anni, come noto, anche l'AGIDAE si avvale di collaboratori specialisti esterni. Sappiamo che non si può essere competenti in tutti gli ambiti e i settori. Al differenziarsi delle attività è gioco - forza far ricorso a nuove figure. All'interno dell'Associazione, il ruolo dei Religiosi/e resta insostituibile e prevalente. I membri del Consiglio Direttivo attuano quanto possibile per mantenersi aggiornati e capaci di dare il loro contributo. Si ritiene, però, necessario chiedere l'aiuto di nuove forze. Alle Congregazioni e agli Ordini facciamo appello affinché rispondano con l'apporto di nuove risorse umane. E' un investimento indispensabile per non dover dipendere, in modo sproporzionato, da organismi estranei al mondo religioso.

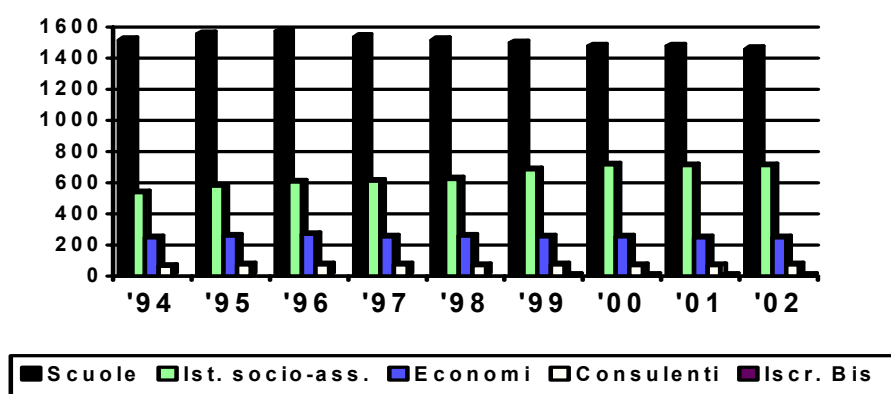
La speranza che ci anima e la fede che ci sostiene, ci aiutino a trovare energie e modalità per offrire il nostro servizio, nella carità e nel rispetto dei diritti e dei doveri di ciascuno.

VARIAZIONE NUMERICA ASSOCIATI 1994/2002

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Scuole	1516	1555	1570	1537	1516	1498	1477	1476	1458
Ist. Socio -Ass.	535	576	604	608	621	680	711	706	706
Economi	247	255	268	252	253	250	249	247	245
Consulenti	58	69	71	72	65	69	66	68	69
Iscrizioni bis						1	1	1	1
TOTALE	2356	2455	2513	2469	2455	2498	2504	2498	2479



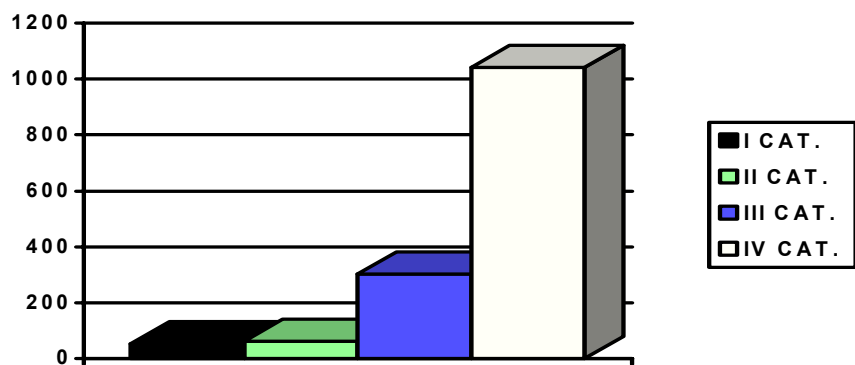
SVILUPPO NUMERICO PER SETTORE ASSOCIATI 1994/2002



COMPOSIZIONE PER CATEGORIE

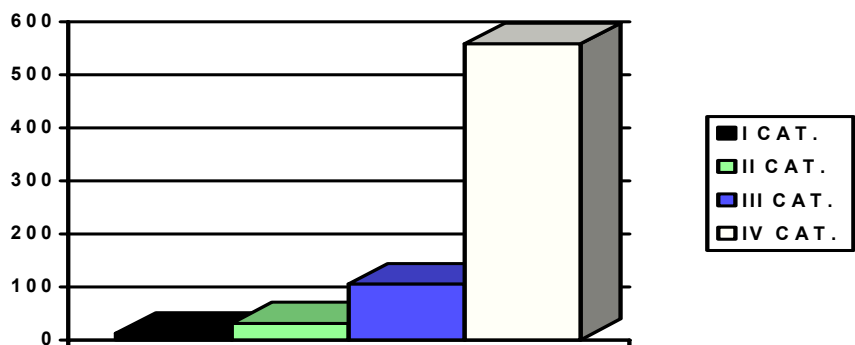
a) Istituti scolastici

	2002	Ripartizione per categorie %
I categoria	52	3,57
II categoria	61	4,18
III categoria	303	20,78
IV categoria	1042	71,47
TOTALE	1458	100,00



b) Istituti Socio - Assistenziali

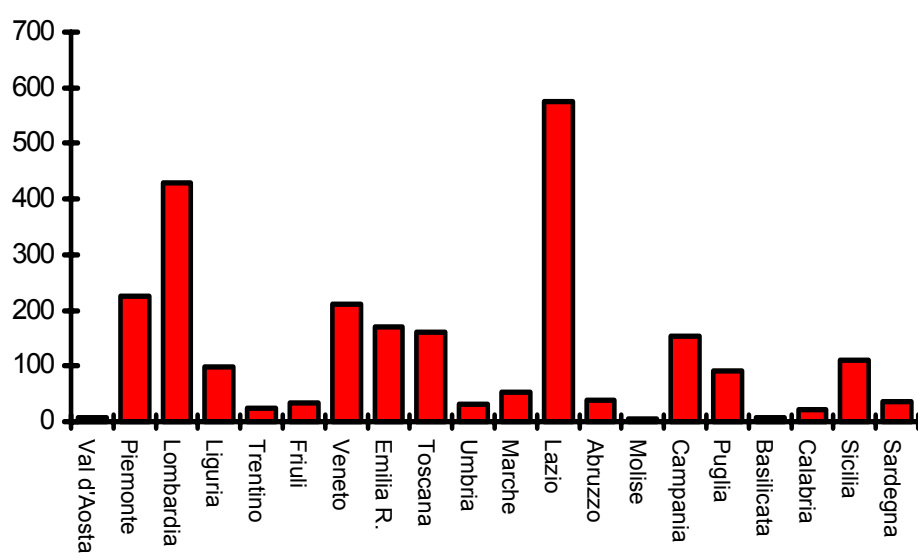
	2002	Ripartizione per categorie %
I categoria	12	1,70
II categoria	31	4,39
III categoria	105	14,87
IV categoria	558	79,04
TOTALE	706	100,00



TOTALE ASSOCIATI PER REGIONE

Regioni	Istituti		Persone fisiche			TOTALE
	Scuole	Istituti Socio - Ass.	Economi	Consulenti	Iscr. bis	
Val d'Aosta	4	3	1	---	---	8
Piemonte	111	84	22	9	---	226
Lombardia	272	113	38	7	---	430
Liguria	63	25	8	2	---	98
Trentino Alto Adige	17	6	2	---	---	25
Friuli Venezia Giulia	24	5	2	1	1	33
Veneto	123	55	23	9	---	210
Emilia Romagna	100	42	19	9	---	170
Toscana	93	51	12	5	---	161
Umbria	13	13	2	2	---	30
Marche	25	22	5	1	---	53
Lazio	281	200	81	13	---	575
Abruzzo	24	10	3	1	---	38
Molise	4	1	----	----	---	5
Campania	126	18	9	---	---	153
Puglia	62	19	6	3	---	90
Basilicata	4	2	---	----	----	6
Calabria	15	3	2	1	---	21
Sicilia	76	23	6	5	---	110
Sardegna	21	11	4	1	---	37
TOTALE	1458	706	245	69	1	2479

TOTALI PER REGIONE



LA RIFORMA DELLA SCUOLA

LEGGE 28 MARZO 2003, N. 53 (G.U. N. 77 DEL 2/4/2003)

Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

Art. 1

(Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale)

1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle Regioni e di Comuni e Province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale.

2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il Ministro per la Funzione Pubblica e con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso ta-

le termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. I decreti legislativi in materia di istruzione e formazione professionale sono adottati previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997.

3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:

- a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- b) dell'istituzione del Servizio Nazionale di valutazione del sistema scolastico;
- c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti;
- d) dello sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti;
- e) della valorizzazione professionale del personale docente;
- f) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
- g) del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;
- h) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);

i) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto – dovere di istruzione e formazione;

l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;

m) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.

4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo e all'articolo 4, possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 2

(Sistema educativo di istruzione e di formazione)

1. I decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;

b) sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;

c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, se-

condo comma, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 6, della presente legge;

d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. È as-

sicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative;

f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione Europea oltre alla lingua italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizza-

zione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione Europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con

un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;

h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione Europea, sono definite con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza;

i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i

diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;

l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.

Art. 3

(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione)

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici

ai fini del passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità;

b) ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto;

c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.

Art. 4

(Alternanza scuola-lavoro)

1) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge

e ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro delle Attività Produttive, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale ed assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa con le Regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e formazione professionale di corsi integrati che prevedano piani di studio progettati d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi;

b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese come luogo formativo e l'assistenza tutoriale;

c) indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.

2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel

quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente.

Art. 5
(Formazione degli insegnanti)

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche;

b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all'estero;

c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di

abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei; d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera a), le università, sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di apposite strutture di ateneo o d'interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;

f) le strutture didattiche di ateneo o d'interateneo di cui alla lettera e) promuovono e governano i centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

g) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.

2. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti, i principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui

al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in soprannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine di tale inserimento, la

tabella di valutazione dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito. All'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: «I concorsi hanno funzione abilitante» sono soppresse.

Art. 6

(Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 7

(Disposizioni finali e attuative)

1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni Parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:

a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline;

b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;

c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.

2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c), sono definite previa intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e di formazione professionale.
4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei Comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). Per l'anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo anno della scuola primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede a modulare le anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), garantendo comunque il rispetto del predetto limite di spesa.
6. All'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscriverne annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
7. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 4 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
8. I decreti legislativi di cui al comma 7 la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
9. Il parere di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, è espresso dalle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
10. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.
11. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata.

IL REGOLAMENTO DELLA SCUOLA PARITARIA

Circolare Ministero Pubblica Istruzione n. 31 - Prot. n. 861 - del 18 marzo 2003

Oggetto: disposizioni e indicazioni per l'attuazione della Legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di parità scolastica

Premessa

La normativa dettata dalla legge 10 marzo 2000 n. 62, che ha introdotto nell'ordinamento il principio della parità scolastica tra i soggetti erogatori dell'istruzione, è stata finora applicata mediante l'emanazione di un cospicuo numero di note e di circolari che possono ora essere organicamente collegate tra loro.

Si avverte quindi l'esigenza di ricondurre ad unità le indicazioni fin qui fornite per l'applicazione della legge in questione, organizzandole in modo sistematico in una sorta di testo coordinato, che consenta una più agevole consultazione da parte degli operatori del settore.

In tale prospettiva, le precisazioni e gli adempimenti indicati nel presente testo modificano e sostituiscono le istruzioni già impartite in ordine agli argomenti di seguito trattati.

La legge definisce "scuole paritarie" le istituzioni scolastiche non statali e degli enti locali che, a partire dalla scuola dell'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia fissati dalla legge medesima.

Nel sistema nazionale dell'istruzione, quindi, le istituzioni scolastiche sia statali che paritarie concorrono, nella loro specificità e autonomia, a realizzare l'offerta formativa sul territorio. In tale contesto le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, intervengono a sostenere l'efficacia e l'efficienza dell'intero sistema nazionale di istruzione.

1. Le "scuole paritarie"

Sono scuole paritarie le istituzioni scolastiche non statali (comprese quelle de-

gli enti locali) e i complessi scolastici costituiti da scuole appartenenti a gradi, ordini o tipi diversi (sempreché operino in un'unica sede o in un ambito territoriale compatibile con la continuità o l'aggregazione dei corsi) che, a partire dalla scuola dell'infanzia, nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e del territorio e sono caratterizzate dai requisiti di seguito specificati. Fino alla piena attuazione dell'art. 1, c. 7 della legge 62/2000, rimangono in vigore le norme e le istruzioni per le scuole non statali materne autorizzate, elementari parificate, secondarie pareggiate e legalmente riconosciute.

Il riconoscimento della parità opera a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda il trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali e l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

Il gestore, persona fisica o ente con o senza personalità giuridica, è garante dell'identità culturale e del progetto educativo della scuola, ed è responsabile della conduzione dell'istituzione scolastica nei confronti dell'Amministrazione e degli utenti.

Il gestore persona fisica o il rappresentante legale dell'ente deve essere in possesso di cittadinanza italiana o di un Paese membro dell'Unione Europea. A tal fine sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

2. Il procedimento di riconoscimento della parità

2.1 L'istanza per il riconoscimento della parità

La parità è riconosciuta alla scuola previa istanza prodotta all'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio.

In materia di parità le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano esercitano le loro attribuzioni in conformità ai rispettivi Statuti speciali e relative norme di attuazione.

L'istanza di riconoscimento della parità è presentata dal soggetto gestore o, nel caso di ente pubblico o privato, dal rappresentante legale, dotato dei requisiti previsti dal quarto capoverso del paragrafo 1.

La domanda presentata da Ente ecclesiastico deve essere corredata del nulla osta della competente autorità ecclesiastica. La domanda presentata da Ente locale o Regione deve essere corredata del relativo atto deliberativo, adottato secondo il rispettivo ordinamento.

L'istanza di riconoscimento della parità può essere inoltrata:

- a) per scuole già funzionanti e riconosciute (materne autorizzate, elementari parificate, medie e secondarie superiori legalmente riconosciute o pareggiate),
- b) per scuole già funzionanti allo stato di private (materne private, elementari autorizzate, medie e secondarie superiori con presa d'atto),
- c) per scuole che attiveranno il funzionamento, con corsi completi o a partire dalla prima classe in vista dell'istituzione dell'intero corso, all'inizio dell'anno scolastico successivo a quello dell'inoltro della richiesta.

Con l'istanza di riconoscimento - da inoltrare entro il 30 marzo dell'anno scolastico precedente quello da cui decorrono gli effetti della parità - il titolare o il rappresentante legale della gestione deve:

I. Per le scuole di cui alla lettera a):

- comunicare i dati relativi al proprio status giuridico;
- trasmettere il progetto educativo della scuola adottato in armonia con i principi fondamentali della Costituzione;
- trasmettere le linee essenziali del piano dell'offerta formativa elaborata in conformità con gli ordinamenti vigenti;

- dichiarare l'impegno ad adottare un bilancio della scuola conforme alle regole della pubblicità vigenti per la specifica gestione e comunque accessibile a chiunque nella scuola vi abbia interesse;
- dichiarare l'impegno ad istituire nella scuola organi collegiali improntati alla partecipazione democratica per il processo di attuazione e sviluppo del piano dell'offerta formativa e per la regolamentazione dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti nel rispetto dei principi sanciti dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- dichiarare che l'iscrizione alla scuola è aperta a chiunque ne accetti il progetto educativo e sia in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che intende frequentare;
- dichiarare l'impegno ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
- dichiarare che il personale docente è munito del titolo di abilitazione all'insegnamento, secondo quanto previsto dal par. 4.1;
- dichiarare che i contratti individuali di lavoro per il personale docente della scuola sono conformi ai contratti collettivi di settore, fatta eccezione per il personale religioso che presta servizio nell'ambito della propria Congregazione e per il clero diocesano che presta servizio nell'ambito di strutture gestite dalla Diocesi e fermo restando quanto previsto dell'art. 1, comma 5 della legge 10 marzo 2000, n. 62.

II. Per le scuole di cui alla lettera b):

- comunicare/trasmettere quanto specificato sopra, al punto I,
- trasmettere la documentazione necessaria ad attestare la disponibilità e l'idoneità di locali, aule speciali, laboratori, attrezzature e sussidi didattici destinati allo specifico tipo di scuola.

III. Per le scuole di cui alla lettera c):

- comunicare l'inizio dell'attività scolastica, che deve aver luogo non oltre il 1° settembre immediatamente successivo,

- comunicare/trasmettere quanto indicato al precedente punto II.

In sede di prima applicazione il termine per la presentazione dell'istanza di riconoscimento della parità è fissato per il 30/04/2003.

2.2 Il riconoscimento della parità

L'Ufficio Scolastico Regionale dispone l'accertamento del possesso dei requisiti e conclude il procedimento con provvedimento espresso, adottato dal dirigente generale preposto all'Ufficio, entro il 30 novembre dell'anno scolastico successivo a quello della presentazione dell'istanza. Gli oneri riferiti all'attività ispettiva posta in essere per il riconoscimento della parità sono a carico dell'Ufficio Scolastico Regionale. Il riconoscimento ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico in cui è adottato il provvedimento.

Il riconoscimento della parità alle scuole di nuova istituzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4 lettera f), secondo inciso della legge 10 marzo 2000, n. 62, a eccezione della scuola dell'infanzia, è sottoposto alla condizione risolutiva del completamento del corso.

Restano, comunque, salvi tutti gli effetti conseguenti al riconoscimento condizionato.

Per le scuole già paritarie, in caso di soppressione di corsi ovvero di istituzione di corsi di indirizzi diversi, il dirigente generale emana apposito decreto sostitutivo del precedente, secondo le modalità di cui al primo capoverso del presente paragrafo.

Fino all'emanazione di tale nuovo decreto resta efficace l'originario decreto di riconoscimento della parità, che si intende esteso ai corsi di nuova istituzione.

2.3 Permanenza dei requisiti

Gli Uffici scolastici regionali accertano, a norma dell'art. 1, comma 6 della legge 10 marzo 2000, n. 62, la permanenza dei requisiti prescritti, mediante apposite verifiche da disporre con periodicità non superiore a tre anni.

Nel caso di accertamento negativo di uno o più dei requisiti prescritti, il di-

rigente generale preposto all'Ufficio Scolastico Regionale indica gli interventi idonei al tempestivo ripristino dei requisiti mancanti, assegnando un congruo termine.

Ove persista la mancanza dei requisiti il predetto dirigente dispone, previa contestazione, la sospensione o la revoca del riconoscimento, contestualmente adottando i provvedimenti intesi a tutelare i diritti, per l'anno scolastico in corso, degli alunni frequentanti e del personale in servizio.

2.4 Mutamento di elementi soggettivi ed oggettivi

Il gestore o il rappresentante legale è tenuto, entro 60 giorni dal perfezionamento dei relativi atti o comunque entro il 31 agosto, a comunicare all'Ufficio Scolastico Regionale le modificazioni riguardanti il mutamento del soggetto gestore, il trasferimento della sede scolastica, il mutamento del legale rappresentante dell'ente gestore, il trasferimento della sede legale dell'ente gestore, la modifica della natura giuridica dell'ente gestore.

L'Ufficio Scolastico Regionale adotta i provvedimenti conseguenti entro 60 giorni, curando che gli atti di modifica di cui trattasi non interrompano la continuità del servizio, a salvaguardia della posizione scolastica degli alunni e della valutazione del servizio del personale ivi operante.

Con riguardo ai procedimenti di passaggio di gestione, devono essere osservati i seguenti adempimenti:

1. l'atto che determina il passaggio di gestione deve essere prodotto in copia autenticata, munita degli estremi dell'avvenuta registrazione presso l'Ufficio delle Entrate e con l'indicazione della decorrenza del passaggio stesso;
2. l'atto che determina il passaggio di gestione, a titolo gratuito o oneroso, deve avere come oggetto il complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'attività scolastica, assicurando il permanere dei requisiti prescritti per il riconoscimento della parità;
3. la dichiarazione relativa al titolo giuridico di disponibilità dei locali scolastici deve essere datata e sottoscritta dal gestore suben-

trante;

4. lo status di legale rappresentante dell'Ente gestore originario e dell'Ente gestore subentrante deve essere debitamente comprovato con dichiarazioni datate e sottoscritte dai due legali rappresentanti con valore di autocertificazione;

5. Il trasferimento della sede scolastica deve essere oggetto di provvedimento di modifica del riconoscimento della parità da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio, previo accertamento, per la nuova sede, della rispondenza a tutte le esigenze di sicurezza e igieniche e didattiche, nonché della disponibilità di locali, aule speciali, laboratori, attrezzature e sussidi didattici, in misura adeguata al tipo di scuola, come previsto dall'ordinamento nel numero di anni del corso legale di studi.

Non necessitano di autorizzazione limitate modificazioni interne che non alterano la situazione funzionale, nonché le condizioni statiche e igienico-sanitarie dell'edificio. Il trasferimento della sede scolastica può essere autorizzato nell'ambito dello stesso Comune, oppure nell'ambito del bacino di utenza scolastica se, a operare il trasferimento, sia un'istituzione scolastica paritaria la cui tipologia rappresenti l'unica esistente nel predetto bacino di utenza.

In caso di chiusura della scuola, tutta la documentazione relativa al curriculum degli alunni e al servizio del personale è depositata e conservata presso l'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio.

3. Funzionamento amministrativo e didattico

3.1 Servizi di segreteria

Per assolvere alle proprie funzioni, la scuola paritaria organizza i servizi di segreteria secondo criteri di legittimità, efficienza ed efficacia, in modo anche da assicurare l'osservanza delle norme concernenti la tenuta dei registri e dei documenti relativi al funzionamento amministrativo e didattico.

3.2 Sistema informativo

Le scuole paritarie, in quanto inserite nel sistema nazionale dell'istruzione, utilizzano i servizi del sistema informativo

del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e partecipano ai programmi del Sistema statistico nazionale.

3.3 Bilancio

Il gestore dell'istituzione scolastica redige annualmente il bilancio della scuola con criteri di coerenza e competenza. Al bilancio, formato dal conto economico e dallo stato patrimoniale, va aggiunta una relazione o nota integrativa redatta dagli amministratori nella quale sono indicati i principali risultati e le caratteristiche dell'andamento gestionale della scuola.

Il bilancio, redatto secondo le specifiche normative fiscali cui il gestore è soggetto, è messo a disposizione delle diverse componenti della comunità scolastica secondo modalità indicate nel Regolamento d'istituto.

Per le istituzioni comprensive di più gradi e ordini di scuole dipendenti da un unico gestore può essere redatto un solo bilancio o, in alternativa, bilanci distinti per ciascun tipo di scuola. Nel primo caso la relazione degli amministratori dovrà evidenziare i criteri per l'indicazione dei costi promiscui.

3.4 Coordinamento didattico

Il coordinamento didattico e la gestione comportano distinte responsabilità anche se possono essere assunte dalla stessa persona.

Il coordinatore delle attività educative e didattiche della scuola paritaria è designato dal gestore che, nella propria responsabilità, si avvale di personale con cittadinanza italiana o di Paese membro dell'Unione Europea munito di esperienza e competenza didattico-pedagogica adeguata. Il nominativo e i titoli professionali del coordinatore designato devono essere segnalati all'Ufficio Scolastico Regionale unitamente a una fotocopia del documento di riconoscimento.

Nelle scuole medie, nelle scuole secondarie superiori e nei complessi scolastici costituiti con le suddette istituzioni, il coordinatore didattico deve essere in possesso di laurea o titolo equipollente.

Gli atti e i certificati rilasciati dal coordinatore didattico non sono soggetti a legalizzazione di firma.

3.5 Iscrizione a classi di scuola paritaria. Trasferimento in corso d'anno

L'iscrizione alla prima classe ovvero alle classi successive dell'allievo in possesso del titolo di studio richiesto si effettua a domanda, sottoscritta da uno dei genitori o dall'esercente la potestà o dall'allievo stesso se maggiorenne e presentata alla sola scuola prescelta. L'alunno di scuola paritaria o statale che intende trasferirsi in corso d'anno ad altra istituzione scolastica (paritaria, parificata, statale, legalmente riconosciuta, pareggiata) presenta a quest'ultima istanza corredata della pagella e delle altre certificazioni utili agli effetti scolastici, del nulla osta, della dichiarazione relativa alla parte di programma già svolta e della copia del piano dell'offerta formativa sottoscritta all'atto dell'iscrizione alla scuola paritaria.

La documentazione scolastica indicata al paragrafo precedente, rilasciata dal coordinatore didattico, è consegnata allo studente se maggiorenne, ovvero a uno dei genitori o all'esercente la potestà richiedente, mentre il fascicolo personale dell'alunno è rimesso direttamente alla nuova scuola che ne avrà fatto richiesta. La consegna della documentazione, stante la natura pubblicistica della stessa, in quanto strumentale allo svolgimento del servizio pubblico previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 62/2000, non può essere sottoposto ad alcuna condizione, né rifiutata. Eventuali rivendicazioni economiche, riferite a quanto dovuto alla scuola per specifiche prestazioni effettuate o da effettuare, potranno solamente costituire l'oggetto di un rapporto finanziario di tipo contrattuale e di natura privatistica, la cui competenza è del giudice civile.

Le classi debbono constare di un numero di alunni adeguato, tale da rendere efficace l'organizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche. La scuola ha facoltà di accogliere domande motivate di iscrizione anche presentate fuori termine

ma nei limiti della capienza della classe richiesta.

3.6 Corsi e classi

Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 2.1, relativo *all'istanza del riconoscimento della parità* e dal secondo capoverso del paragrafo 2.2, relativo al *procedimento di riconoscimento della parità*, la scuola paritaria è costituita da uno o più corsi completi. In fase di istituzione di nuovi corsi completi ad iniziare dalla prima classe, il riconoscimento della parità ha efficacia anche nei confronti di singole classi.

In presenza di impreviste evenienze quali nuove iniziative indicate nel piano dell'offerta formativa, ripetenze o nuove iscrizioni che superano la capienza della classe e ne rendono necessario lo sdoppiamento, il gestore comunica la situazione all'Ufficio Scolastico Regionale competente ai fini degli eventuali accertamenti e in vista della necessaria programmazione degli esami finali del corso.

La sospensione per un anno del funzionamento di una classe del corso non fa venire meno lo status di scuola paritaria. Il gestore comunica la situazione all'Ufficio Scolastico Regionale.

3.7 Esami di idoneità

Le scuole elementari, le scuole medie e le scuole secondarie superiori paritarie, possono essere sede di esame di idoneità che consente agli allievi interessati di conseguire il titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe richiesta.

Il numero massimo di candidati esterni che può essere accolto ad ogni esame di idoneità è determinato dal coordinatore didattico dell'istituzione scolastica paritaria in ragione della prevedibile frequenza della classe richiesta per promozione o per nuove iscrizioni.

Ai giovani che abbiano effettuato la preparazione in scuole o corsi privati è fatto divieto di sostenere esami di idoneità presso scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro avente comunanza di interesse.

A tal proposito il gestore (o il lega-

e rappresentante) congiuntamente al coordinatore, rilascerà dichiarazione (da inserire nel fascicolo personale del candidato) di inesistenza di candidati agli esami provenienti da scuole o corsi da lui dipendenti o da altri con cui ha comunanza di interessi.

Qualora ricorrano gravi ed eccezionali motivi, connessi a procedimenti in corso, concernenti fatti e situazioni che investano la funzionalità della scuola, in relazione ai suoi istituzionali compiti educativi e formativi, il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale può disporre, con motivato decreto, che presso la scuola medesima non si effettuino esami d'idoneità in attesa del definitivo provvedimento di merito.

Per effetto della notifica del predetto decreto la scuola non può accettare domande di partecipazione agli esami.

Per quanto riguarda le domande già presentate, il predetto Ufficio assegna agli interessati un termine per la loro ripresentazione ad altra scuola.

Gli esami di idoneità si svolgono secondo le norme generali vigenti in materia.

Le commissioni sono nominate dal coordinatore didattico che designa, altresì, il presidente.

3.8 Esami finali

Le scuole paritarie sono sede degli esami conclusivi dei corsi di studio, anche per i candidati esterni.

Il numero massimo di candidati esterni accoglibili è determinato dal coordinatore didattico della scuola e, di regola, non può essere superiore alla metà degli alunni interni frequentanti la relativa classe terminale.

Ai giovani che abbiano effettuato la preparazione in scuole o corsi di preparazione è fatto divieto di sostenere gli esami conclusivi presso scuole paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro avente comunanza di interessi.

A tal proposito il gestore (o il legale rappresentante) e il coordinatore, rilasceranno dichiarazione (da inserire nel fascicolo personale del candidato) prevista al

terzo capoverso del paragrafo 3.7.

Qualora ricorrano gravi ed eccezionali motivi, connessi a procedimenti in corso, concernenti fatti e situazioni che investono la funzionalità della scuola in relazione ai suoi istituzionali compiti educativi e formativi, il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale può disporre, con motivato decreto, che presso la scuola medesima non siano accettate le domande di candidati esterni agli esami finali in attesa del definitivo provvedimento di merito. Per quanto riguarda le domande già presentate, il predetto Ufficio assegna agli interessati un termine per la loro ripresentazione ad altra scuola.

Gli esami finali si svolgono secondo le norme vigenti in materia.

4. Organizzazione didattica

4.1 Personale docente

Il personale docente delle scuole paritarie deve essere in possesso dell'abilitazione prescritta per l'insegnamento impartito, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 4-bis della legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni.

Resta salvo altresì il valore abilitante del diploma conseguito entro l'a.s. 2001-2002 a conclusione dei corsi ordinari e sperimentali delle scuole magistrali per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e degli istituti magistrali per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare.

Per l'insegnamento nelle scuole paritarie si prescinde dal possesso della cittadinanza italiana; sono fatti salvi i requisiti professionali e una buona conoscenza della lingua italiana. I cittadini non appartenenti a paesi dell'Unione Europea devono essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione.

Al fine di assicurare la realizzazione del piano dell'offerta formativa attraverso le necessarie competenze tecnico-didattiche, nella scuola elementare gli insegnamenti delle lingue straniere, delle tecnologie informatiche, dell'educazione musicale e dell'educazione motoria pos-

sono essere affidati anche a personale munito di titolo di studio specifico, purché accompagnato da adeguata formazione didattica.

Per i soggetti gestori di scuole paritarie, che operano senza fini di lucro, la quota di riserva di cui alla legge 68/99 si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico esecutivo e svolgente funzioni amministrative.

4.2 Organi collegiali

Le istituzioni scolastiche paritarie si dotano degli organi collegiali di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) della legge 10 marzo 2000, n. 62, definendo le modalità di partecipazione e collaborazione delle componenti della scuola.

Il Regolamento d'istituto, predisposto dal gestore, sentito il coordinatore didattico, stabilisce le relative modalità di costituzione e le procedure di funzionamento.

4.3 Progetto educativo e piano dell'offerta formativa

Il progetto educativo è il documento fondamentale che esprime l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico delle istituzioni scolastiche paritarie. Ad esso si ispira nelle sue articolazioni operative il piano dell'offerta formativa.

Il progetto educativo è predisposto dal soggetto gestore ed è improntato ai principi di libertà, ai diritti e ai doveri fondamentali della Costituzione, e risponde alla domanda formativa proveniente dalle famiglie e dal territorio. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extracurricolari che presuppongono o esigono l'adesione a una determinata ideologia o confessione religiosa.

Il piano dell'offerta formativa, elaborato ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è il documento che, in coerenza con quanto disposto dal progetto educativo, esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano

nell'ambito della loro autonomia.

Il piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti, tenendo conto delle proposte dei genitori e degli studenti ed è approvato dal gestore sulla base del progetto educativo.

Il progetto educativo ed il piano dell'offerta formativa sono resi pubblici e consegnati ai diretti interessati all'atto dell'iscrizione.

Una copia del progetto educativo e del piano dell'offerta formativa, debitamente sottoscritta per presa visione all'atto dell'iscrizione dal genitore o dall'esercente la patria potestà o dagli alunni se maggiorenni, è conservata agli atti della scuola.

4.4 Reti di scuole

Le istituzioni scolastiche paritarie, per il raggiungimento delle finalità contenute nel proprio progetto educativo, possono promuovere o aderire ad accordi di rete tra scuole dipendenti dallo stesso o da diverso gestore, appartenenti allo stesso o diverso ordine e grado di studi, anche nel caso in cui esse operino in Regioni diverse.

L'accordo di rete può intervenire anche tra scuole paritarie e scuole statali o scuole di Paesi dell'Unione Europea.

L'accordo di rete tra scuole statali e scuole paritarie per l'attuazione di un progetto comune, estende il diritto ai relativi finanziamenti, qualora previsti, anche ad ogni scuola paritaria aderente alla rete.

Le scuole secondarie superiori paritarie, come le analoghe scuole statali, possono elaborare appositi progetti di rete per attivare corsi di IFTS (*Istruzione Formazione Tecnica Superiore*), destinati all'ampliamento dell'offerta formativa a giovani e adulti ed essere incluse nei piani regionali per accedere ai relativi fondi.

Si pregano le SS. LL. di dare la massima diffusione alla presente circolare e si comunica che la stessa può essere consultata e acquisita sul sito internet (www.istruzione.it) e nella rete intranet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
(Bruno Pagnani)



Ministero
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca
Dipartimento per lo
sviluppo
dell'istruzione

Direzione generale per la
formazione e l'aggiornamento del
personale della scuola
Ufficio 3°

Prot. 2109/C/03

Roma, 8 aprile 2003

All'AGIDAE LABOR SMS
Via V. Bellini 10
00198 ROMA

**OGGETTO: D.M. 177/2000 - Inserimento elenco definitivo Enti accreditati per la
formazione del personale della scuola**

Si comunica che, con decreto del 31-03-2003, codesto Ente è stato incluso nell'elenco definitivo dei soggetti accreditati.

Si rammenta che, ai sensi del D.M. n. 177/2000, l'accreditamento ha la durata di tre anni e può essere rinnovato su istanza del singolo soggetto.

Si prega di far conoscere il piano di attività di formazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M. secondo il modello reperibile sul sito del Ministero www.istruzione.it/index.shtml da restituire per posta elettronica al seguente indirizzo: gabriella.cecchetti@istruzione.it come file allegato.

Detto allegato deve contenere tutte le iniziative di formazione a carattere nazionale in un unico file denominato dall'Ente medesimo.

Il Dirigente

Dott.ssa Anna Rosa Cicala

IL NUOVO CCNL SCUOLA 2002-2005

La tipologia dei rapporti di lavoro (artt. 23-27)

Francesco Ciccimarra

Il rinnovo del CCNL, scaduto il 31 dicembre 2001, doveva rispondere ad una pluralità di innovazioni normative e problemi gestionali intervenuti nel quadriennio precedente. In particolare:

- la riforma della normativa sul sostegno alla maternità e paternità (L. n. 53/2000 e Dlgs n. 151/2001);
- la nuova legge sulla “parità scolastica” (L. n. 62/2000);
- la riforma della legislazione sui disabili (L. n. 68/2000, e Dlgs n. 333/2000);
- la riforma del part-time (D.lgs n. 61/000 e D.lgs n. 100/2001);
- la riforma della legislazione sui contratti di lavoro a tempo determinato (Dlgs n. 368/2001);
- la regolamentazione delle diverse tipologie di prestazione di lavoro (rapporto subordinato, parasubordinato, volontariato, interinale, ripartito);
- la messa a regime del sistema dell'autonomia didattica e l'estensione a tutti i tipi e ordini di scuole;
- il rapporto tra disciplina statale e decentramento amministrativo: gli effetti sui contratti e sulle relazioni sindacali;

- la questione “economica”: tra retribuzione minima nazionale e retribuzione complementare decentrata, in relazione anche alla legislazione regionale di sostegno;
- relazioni e Organismi sindacali nella prospettiva di un cambiamento nella gestione del mercato del lavoro: Ente bilaterale, Osservatorio Nazionale, Commissioni Paritetiche, Commissioni di conciliazione e di arbitrato.

E’ facile notare che la rivisitazione della normativa contrattuale previdente avrebbe comportato un lavoro non indifferente di revisione su molte questioni contrattuali.

A quanti hanno partecipato ai lavori va riconosciuto il merito per la rapida conclusione della trattativa, che non è andata certamente a discapito della qualità del lavoro svolto. Con tutte le riserve possibili, riteniamo che il CCNL firmato il 17 ottobre 2002 sia un Accordo assolutamente condivisibile da tutte le parti in gioco, dai datori di lavoro come dai lavoratori. In un momento difficile della scuola italiana, il CCNL rappresenta il “*giusto punto di equilibrio*” degli interessi contrapposti, capace di assicurare una degna retribuzione ai lavoratori e alle loro famiglie, ma anche in grado di non pesare in maniera insostenibile sugli equilibri di bilancio delle istituzioni scolastiche.

Tra le tematiche salienti del rinnovo contrattuale rientra senza dubbio quella relativa alle diverse forme di contratto individuale da applicarsi, e che in questa sede, analizziamo seppure in maniera schematica:

1. IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. Il decreto legislativo 6 settembre 2001 ha radicalmente soppiantato la legislazione previdente in materia di contratti di lavoro a tempo determinato, abrogando formalmente sia la celeberrima legge 18 aprile 1962 n. 230, sia le leggi successive, in particolare la L. n. 56/1987, sia tutte le eventuali e innominate norme comunque incompatibili con le nuove disposizioni.

E’ noto che nel precedente impianto normativo, la “regola aurea” era rappresentata dal principio codificato nell’art. 1 della L. 230/62, secondo il quale il rapporto di lavoro doveva considerarsi per definizione “a tempo indeterminato”, salvo le “eccezioni” specificatamente previste, che potevano raggrupparsi fondamentalmente in situazioni di “sostituzione” (malattia, maternità, aspettative varie) o di lavori “stagionali” o comunque predeterminati nel tempo. Vi era comunque una *presunzione legale di stabilità del rapporto di lavoro*, soprattutto quando il rapporto non era costituito in forma scritta, obbligatoriamente prevista dalla medesima legge (*ibidem*, co. 2).

Si trattava quindi di una normativa eccessivamente rigida, che se tutelava in maniera egregia il lavoratore, soprattutto quando il rapporto di lavoro a tempo determinato non risultava da atto scritto (prassi molto frequente anche nei nostri istituti) non altrettanto può dirsi a proposito della tutela dei datori di lavoro, costretti talvolta ad arrangiarsi con il ricorso a forme improprie di prestazioni (lavoro nero) o a procedure discutibili (e illegali) di autotutela.

Non va dimenticato in questo contesto la funzione di deterrente che aveva anche la normativa sui licenziamenti individuali, prevista dalla L. 604/66 per i datori di lavoro con meno di 15 dipendenti, e dalla Legge 300/70 (lo statuto dei lavoratori) per tutti gli altri. Il superamento della “fatidica barriera” dei 15 dipendenti comportava lo sfioramento nella disciplina della *tutela reale* del lavoratore e non più di quella *obbligatoria*. E nel caso di licenziamento illegittimo il datore di lavoro era condannato, oltre alle onerosissime sanzioni economiche derivanti dalla prolungata assenza nel posto di lavoro dovuta all’attesa infinita di una sentenza definitiva da parte del giudice, anche alla “reintegrazione” del lavoratore nel posto di lavoro prevista dall’art. 18, e non, invece, alla semplice *riassunzione*, (prevista dalla L. 604/66) peraltro commutabile a discrezione del datore di lavoro in una modesta sanzione economica stabilita dal giudice e variabile da un minimo di due mensilità ad un massimo di sei.

Con l'entrata in vigore della novellata disciplina del decreto 368/2001 il su citato principio della presunta stabilità del rapporto di lavoro subordinato ha subito una innegabile ridimensionamento, nel senso che l'art. 1 del decreto si limita ad affermare un "principio nuovo" per l'ordinamento giuslavoristico italiano: e cioè *"al rapporto di lavoro può essere posto un termine"* tutte le volte che ricorrono ragioni di ordine:

- tecnico
- produttivo
- organizzativo
- sostitutivo.

Rispetto alla normativa previdente la norma attuale amplia notevolmente lo spettro di utilizzazione del contratto a tempo determinato, poiché mentre per le ragioni di ordine sostitutivo e produttivo non fa che riportare le precedenti discipline (malattia, maternità, aspettativa, servizio militare, lavori stagionali, picchi lavorativi, ecc.) nuovi spazi si aprono invece con le prime due tipologie, le ragioni tecniche e quelle organizzative, per le quali nulla si specifica rinviando il tutto alla prassi delle aziende e alla interpretazione della giurisprudenza.

In questo quadro il CCNL ha riscritto all'art. 23 la normativa di riferimento sulla falsariga di quanto la nuova legge prescrive. In particolare vanno qui sottolineati i seguenti punti:

- è stata confermata, per i docenti, l'assunzione a tempo determinato *per il primo anno di servizio*, con le già note caratterizzazioni: se l'assunzione avviene prima del 31 dicembre andranno pagati i mesi estivi; diversamente il rapporto avrà termine con la fine dell'attività didattica.
- E' stata introdotta, per i docenti di cui sopra, una significativa variante: soppressa la "comunicazione" al 15 giugno della mancata trasformazione del contratto a termine, è stato inserito l'obbligo per i gestori di comunicare, *entro il 15 luglio*, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo *indeterminato* con effetto retroattivo. In tal modo si è da un lato inteso rispettare l'autentica natura giuridica del contratto "a tempo determinato" evitando qualunque presunzione di mutamento della volontà delle parti legata alla mera decorrenza di una data (15 giugno), e dall'altro offrendo al lavoratore che si intende confermare nell'incarico la possibilità di organizzare in tempo utile (dopo il 15 luglio) le proprie scelte.
- Ulteriore importante novità del CCNL riguarda l'introduzione del contratto a tempo determinato per tutti i docenti *sprovvisi del titolo di abilitazione*. E' noto che la legge 62/2000 sulla parità scolastica esige tra i requisiti per l'ottenimento della parità il possesso del titolo di abilitazione da parte dei docenti. La vigente normativa ministeriale, recepita completamente nell'articolato contrattuale, consente, solo in casi di documentata carenza di personale docente abilitato, accertata con specifico atto autorizzativo dalla Direzione Regionale Generale, l'espletamento della funzione docente nelle scuole paritarie. Di conseguenza, il personale non abilitato non potrà mai essere assunto a tempo indeterminato fin tanto che non avrà conseguito il titolo di abilitazione. Inoltre, per questi docenti, *il termine del rapporto coincide con la fine dell'attività didattica (15/6) e non vanno retribuiti i mesi estivi*¹.

¹ Con la recentissima Circolare del MIUR, 18 marzo 2003 n. 31, è stato finalmente chiarito che **"resta salvo il valore abilitante del diploma conseguito entro l'a.s. 2001-2002 a conclusione dei corsi ordinari e sperimentali delle scuole magistrali per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e degli istituti magistrali per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare"**

- Si precisa espressamente nel CCNL che un “servizio, anche didattico” non curricolare (es. doposcuola) può essere oggetto di un contratto a tempo determinato. In alternativa può utilizzarsi lo schema del tempo indeterminato *part-time ciclico*.
- Sotto la copertura del tempo determinato ricade anche *l'attività di sostegno*. Il contratto ha recepito una precedente decisione della Commissione Paritetica Nazionale.

Forma del contratto. Dal punto di vista formale, il contratto a tempo determinato va costituito, a pena di inefficacia, **in forma scritta**, indicando le motivazioni che ne giustificano la sottoscrizione. La legge ha confermato (art. 1 co.4) la non necessità della forma scritta per contratti a periodi brevi, **non superiori a 12 giorni**. E' comunque *consigliabile* la stipula in atto scritto, anche per esigenze di documentazione.

Scadenza del termine. La scadenza del termine comporta la naturale cessazione del rapporto di lavoro. Tale evento non ha di per sé bisogno di alcun atto supplementare o preventivo da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore. Solo per una sorta di “eccesso di zelo” il *precedente CCNL* prevedeva, *per i docenti*, una sorta di “preavviso della cessazione del rapporto” a carico del datore di lavoro, il quale aveva l'obbligo di preavvertire il lavoratore, entro **il 15 giugno**, che per il successivo anno scolastico il suo contratto non sarebbe stato rinnovato; ad un eventuale inadempimento del datore di lavoro conseguiva addirittura la trasformazione del rapporto a tempo determinato in un rapporto a tempo indeterminato: sanzione evidentemente gravissima, e certamente innaturale nella logica normativa.

Il **nuovo CCNL** pone fine alla suddetta incongruenza, azzerando la precedente norma, e disponendo, invece, per la medesima fattispecie del personale docente, che entro **il 15 luglio**, il datore di lavoro comunicherà per l'anno successivo la *riconferma* (cfr. art. 23.1 del CCNL). Nulla quindi dovrà fare l'istituto qualora non intenda riconfermare in servizio il docente.

In via generale, il superamento del termine di scadenza del contratto comporta una duplice conseguenza:

- una di tipo economico, in quanto conferisce al lavoratore una maggiorazione retributiva del 20% fino al decimo giorno, e del 40% per il successivo periodo;
- l'altra di tipo giuridico, che sfocia nella trasformazione automatica (*ope legis*) del contratto in un rapporto a tempo indeterminato qualora la prestazione prosegua oltre il 20.mo giorno in caso di contratto di durata fino a sei mesi, oppure oltre il 30.mo giorno nei contratti di durata superiore a sei mesi (cfr. art. 23.4).

Proroga del contratto. L'art. 23.3 del CCNL consente la proroga dei contratti a tempo determinato, purché si tratti di contratti di durata *inferiore a tre anni*. La proroga può avvenire *una sola volta*, e per una durata complessiva che non può comunque superare i tre anni. Inoltre, la proroga deve riguardare la stessa attività per la quale era stato stipulato il contratto ed essere motivata da *ragioni oggettive*, la cui prova è posta a carico del datore di lavoro (cfr. art. 4 della legge).

L'unica eccezione introdotta dal CCNL, rispetto alla normativa generale, riguarda il personale docente privo di abilitazione, per il quale non può sussistere il limite triennale in quanto il possesso dell'abilitazione costituisce titolo legale per svolgere l'attività di do-

(art. 4). Si conclude con questo provvedimento del Ministero una lunga diatriba interpretativa sul valore abilitante dei titoli su indicati. Da sottolineare, ulteriormente, che il Diploma di istituto magistrale è titolo abilitante sia per la scuola dell'infanzia sia per la scuola elementare.

cenza; di conseguenza, il docente non potrà mai costituire un rapporto a tempo indeterminato fintanto che risulti privo dell'abilitazione. Tale variante è stata introdotta nel CCNL non tanto come eccezione alla normativa sul lavoro, quanto come adempimento vincolante della legislazione scolastica.

Successione di contratti: la riassunzione. Onde evitare comportamenti *in fraude legis*, viene stabilito che non è consentito riassumere a tempo determinato il dipendente prima che siano trascorsi:

- 10 giorni dalla scadenza del termine, qualora si tratti di contratti di durata non superiore a sei mesi;
- 30 giorni *lavorativi* per contratti di durata superiore a sei mesi (art. 23.5 del CCNL); in questa ipotesi il CCNL è stato più restrittivo della legge, la quale prevede un termine di 20 giorni *di calendario*.

Una eventuale riassunzione effettuata prima dei suddetti termini comporta la trasformazione automatica del *secondo contratto* a tempo indeterminato.

La legge, limitandosi alla enunciazione di un principio generale, nulla dice in merito alla tipologia di questo *secondo contratto*; non specifica, in altri termini, se si debba trattare di un contratto che in qualche modo “ripete” il precedente per quanto concerne l'attività, la persona, o altre circostanze, lasciando quindi alla dottrina e alla giurisprudenza l'interpretazione più pertinente.

Questa annotazione non appare di poco conto per i gestori laddove si pensi alla necessità di sostituire più lavoratori che vanno in ferie, avvicinando il sostituito con la stessa persona, alla quale quindi vengono proposti di seguito tanti contratti a tempo quanti sono i dipendenti in ferie che vengono sostituiti. Alcuni reputano che in questo caso non si possa procedere alla sostituzione dei suddetti lavoratori con un unico supplente prima che siano trascorsi 10 giorni, come prevede la legge. Altri ritengono invece che la sostituzione successiva di più persone comporta la stipula di più contratti indipendenti uno dall'altro, e quindi non sussisterebbe una ipotesi di “riassunzione”, ma di una sorta di “pluriassunzione” con tempistica diversa. La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su un caso del genere si è schierata in favore di quest'ultima tesi (cfr. Cass n. 990/1999), rifacendosi anche ad altri pronunciamenti precedenti.

Per completare il quadro delle fattispecie possibili di contratti a tempo determinato, va ricordato che non è da escludersi l'ipotesi di una pluralità di contratti a tempo determinato facenti capo **contestualmente** allo stesso lavoratore e allo stesso datore di lavoro qualora evidentemente si tratti di mansioni diverse. E' il caso, ad esempio, di un lavoratore che venga assunto part-time sia per attività di segreteria che per attività di doposcuola con due contratti paralleli che abbiano scadenze diverse. In questo caso, quanto è stato sopra detto va applicato a ciascuno dei due contratti in maniera del tutto indipendente.

Sul trattamento dei lavoratori con contratto a tempo determinato è sufficiente qui ribadire che ad essi spettano tutti i diritti riconosciuti ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato, inclusi il TFR, le ferie, la 13.ma mensilità, ecc. (art. 23.8).

Il CCNL, infine, ha recepito una norma della legge che attribuisce ai lavoratori-docenti con contratto a tempo determinato il **diritto di precedenza** in caso di nuove assunzioni da parte del gestore, un diritto che va esercitato da parte del docente, con apposita comunicazione da inviare all'istituto, entro tre mesi dalla cessazione del rapporto e co-

munque si estingue trascorso un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro (cfr. art. 23.10)

2. **IL CONTRATTO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME).** Anche la normativa contrattuale sul part-time ha subito una radicale trasformazione rispetto al precedente CCNL, dato che il D.lgs 25 febbraio 2000 n. 61 ha apportato notevoli cambiamenti rispetto alla disciplina preesistente, contenuta nella Legge 19 dicembre 1984 n. 863. E' noto che il contratto di lavoro part-time era regolato secondo uno schema di estrema rigidità, nel senso che, una volta sottoscritto, era impossibile cambiarlo senza il consenso di entrambe le parti. Ciò rispondeva ad una legittima esigenza di tutela del lavoratore al quale era consentita la ricerca di un altro lavoro e quindi aveva la necessità di conoscere con chiarezza tempi e modalità della propria prestazione con i rispettivi datori di lavoro, ai quali era interdetto di mutare le condizioni inizialmente pattuite.

Uno dei meriti più rilevanti del Decreto 61/2000 è certamente quello di offrire delle precise "definizioni" concernenti questa particolare tipologia di rapporti di lavoro. Sembra qui utile riportare le più significative:

1. *Il concetto di "tempo pieno"*: è l'orario normale fissato dall'art. 13 della Legge n. 196/1997 ⁽²⁾, oppure l'eventuale **minor orario fissato nei CCNL**. Nelle istituzioni Agidae, quindi il riferimento al tempo pieno va assunto dalle disposizioni contenute nell'art. 47 del CCNL. Un tale rinvio è di estrema utilità ogni qual volta occorre, ad es. determinare la quantità del lavoro "straordinario".
2. *Il concetto di "tempo parziale"*: è l'orario di lavoro fissato dal **contratto individuale**, inferiore a quello indicato nell'art. 47 del CCNL.
3. *Il part-time "orizzontale"*: si ha quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero.
4. *Il part-time "verticale"*: si ha quando l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno (es. 2 settimane al mese x 12 mesi; oppure 5 mesi all'anno; oppure 2 giorni alla settimana; ecc.).
5. *Il part-time "misto"*: è quello che si svolge secondo una combinazione tra il part-time verticale e quello orizzontale. Ad es. 3 ore al giorno/su 6/ (part-time orizz.) per 2 settimane, per sette mesi (part-time verticale).
6. *Il lavoro "supplementare"*: è il lavoro prestato oltre il limite dell'orario parziale concordato ma entro il limite dell'orario pieno.

L'art. 24 del nuovo CCNL prevede che possano essere stipulati contratti part-time secondo la tipologia innanzi precisata per tutte le categorie di lavoratori, con l'unica eccezione del personale docente di **discipline curriculari**, per i quali non è consentito la formula del part-time verticale e/o orizzontale limitato ad alcuni periodi dell'anno. Detto diversamente, questi docenti vanno retribuiti per 13 mensilità, in rapporto all'orario individuale svolto.

La forma del contratto. Il contratto part-time va stipulato in forma scritta. Tale formalità è richiesta ai soli fini della prova del tempo parziale, che quindi può essere provato anche mediante prova testimoniale. Solo in difetto di prova, il lavoratore potrà chiedere al giudice che sia dichiarato un rapporto a tempo pieno. Ad evitare, comunque, vertenze e contro-

² 1. L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. I contratti collettivi nazionali possono stabilire una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno.

versie è opportuno che sia osservata come regola l'adozione della forma contrattuale scritta.

La trasformazione del contratto. Il contratto part-time può essere modificato su accordo delle parti e trasformarsi in contratto a tempo pieno, oppure in un part-time a orario diverso. Analogamente, un rapporto a tempo pieno può consensualmente essere trasformato in un contratto part-time. Il consenso del lavoratore non è richiesto tutte le volte che la riduzione dell'orario avviene per cause di forza maggiore, ad es., per riduzione di classi, per ristrutturazione dell'attività scolastica, ecc. In tali casi, previsti dall'art. 72 del CCNL, è sufficiente la semplice **comunicazione** all'interessato (cfr.art. 24.7).

Il lavoratore part-time usufruisce dei medesimi trattamenti contrattuali applicati ai lavoratori a tempo pieno, fatto salvo il principio della proporzionalità. Ad esso, inoltre, è riconosciuto, su sua richiesta, un diritto di precedenza solo in caso di nuove assunzioni a tempo pieno per le stesse funzioni. Di conseguenza, tale diritto non gli spetta quando il gestore assume un altro dipendente part-time anche per le medesime funzioni.

Il lavoro *supplementare* eventualmente richiesto e svolto dal dipendente part-time viene retribuito come orario normale, *senza alcuna maggiorazione*. Tali prestazioni devono avere carattere occasionale, di breve durata, e comunque non potranno superare il 15% dell'orario settimanale individuale. Qualora venga a cessare il carattere di occasionalità, e al lavoratore vengano richieste per *12 mesi continuativi* prestazioni di lavoro supplementare, occorrerà, su sua richiesta, procedere ad un **consolidamento del 70%** dell'orario supplementare svolto, calcolato sulla media dei dodici mesi precedenti.

Le clausole elastiche. Tra le novità più importanti della novellata disciplina va considerata l'introduzione delle clausole elastiche, un elemento che va ad interferire su uno schema di rapporto fondamentalmente rigido. Il presupposto naturale della *elasticità* consiste nella disponibilità del lavoratore a modificare non la quantità dell'orario, ma le condizioni e le modalità di svolgimento del medesimo. A fronte di tale disponibilità il CCNL riconosce un aumento della retribuzione mensile globale, pari al 15%.

Per ovvie ragioni di carattere organizzativo, il CCNL limita ai *solì non docenti* l'applicazione delle clausole elastiche. Il costo della maggiorazione è notevole, e probabilmente costituirà la causa di una scarsa applicazione della norma. Se si fosse operato, magari con una maggiorazione superiore, non in riferimento all'intera retribuzione mensile, ma alle sole prestazioni flessibili, si sarebbero create le condizioni più favorevoli per un utilizzo più efficace, e più in linea con le previsioni innovative della legge.

3. IL CONTRATTO DI LAVORO RIPARTITO – JOB SHARING. L'art. 27 del CCNL ripropone questa formula, molto diffusa all'estero, ma non altrettanto in Italia, dove è stata introdotta dalla Circolare del Ministero del Lavoro del 7 aprile 1998 n. 43. In via sperimentale il Contratto Agidae limita questo tipo di contratto ai lavoratori inquadrati nell'area prima, riservata al personale ATA, servizi ausiliari, tecnici e amministrativi.

Con tale contratto due o più lavoratori *assumono in solido l'impegno ad adempiere un'unica prestazione*. Il contratto, stipulato per iscritto, deve indicare la misura percentuale rispetto all'orario pieno e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale. Lo svolgimento dell'attività inizialmente concordata può essere modificata discrezionalmente dai lavoratori per quanto concerne le modalità temporali delle prestazioni stesse, fermo restando che a ciascuno spetta il diritto ad una retribuzione proporzionata all'orario di lavoro svolto.

4. **IL LAVORO “VOLONTARIO”.** La legge 62/2000 sulla parità scolastica ha espressamente previsto la possibilità che le scuole “in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali, ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d’opera di personale fornito dei necessari requisiti” (art. 1, co.5).

La tipologia di lavoro qui richiamata **non riguarda il personale religioso** docente nelle scuole della propria Congregazione, in quanto il lavoro svolto rientra in un contesto più ampio e complesso che nulla ha a che vedere con il “rapporto di lavoro” inteso in senso tecnico. La costante Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha qualificato come “sui iuris” o del tutto peculiare il rapporto che lega un religioso alla propria Congregazione, e che sfugge comunque ad una qualificazione di tipo giuslavoristico di diritto civile.

Per quanto attiene all’attività di *volontariato*, pur possibile nelle istituzioni scolastiche, occorre ricordare che:

- sulle prestazioni lavorative effettuate in favore di terzi, all’interno di un’attività di tipo commerciale, incombe una **presunzione legale** di onerosità; il legislatore quindi presuppone che vengano fatte dietro corrispettivo economico. Sarà quindi onere del gestore provare il contrario, dimostrando, innanzitutto, che il lavoratore volontario da un lato ha manifestato una esplicita volontà di prestare gratuitamente la propria opera, e dall’altro che il medesimo vive in condizioni economiche tali da poter fare a meno di una remunerazione lavorativa seppure legittima.
- La presunzione legale di onerosità fa venir meno il “presunto valore legale” di sottoscritte dichiarazioni di rinuncia ai diritti retributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro; detto diversamente, una dichiarazione di rinuncia assume il valore di mero “indizio”, non di una prova, che, come detto, dovrà risultare da una serie di valutazioni comparate.
- Le prestazioni volontarie devono essere quindi **realmente gratuite**, salvo evidentemente il rimborso per le spese sostenute.

In ordine all’entità delle prestazioni di volontariato la legge fissa la quota massima del 25% del monte ore lavorativo, distribuito tra personale docente e personale non docente.

6. **IL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA – CO.CO.CO.** Richiamato dalla legge sulla scuola paritaria, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa rappresenta una sottocategoria del contratto d’opera. Il contratto di collaborazione potrebbe essere così caratterizzato:

- assenza di vincolo di subordinazione;
- assenza di una retribuzione periodica, analoga a quella del lavoratore dipendente; il suo compenso viene solitamente concordato, al di fuori di tabelle contrattuali di categoria, sia nella quantità, sia nelle modalità di erogazione. Ciò non significa che il costo sia necessariamente inferiore a quello del lavoratore subordinato, ben potendo risultare superiore anche per evidenti esigenze assicurative che gravano sui lavoratori non subordinati;
- assenza di vincoli specifici legati a “programmi ministeriali” da eseguire;
- assenza di un orario di lavoro vincolante; la quantità lavorativa oggetto del contratto fa parte di una scelta discrezionale delle parti, e la collocazione oraria rientra invece in una esigenza di coordinamento con il contesto dell’intera attività della scuola.

L'elemento emergente in una simile fattispecie lavorativa è certamente l'opera/attività svolta da un "professionista" che pone al servizio della scuola le proprie competenze professionali, che sfuggono al rigore proprio dello schema del contratto di lavoro subordinato.

Alla luce di quanto sopra detto, appare chiaro che tale formula non potrà essere assunta per i docenti di materie curriculari, obbligati dalla legislazione scolastica ad una serie di adempimenti, orari, supervisioni esterne, controlli gerarchici, ecc. Né potrà essere adottata per quelle prestazioni che oggettivamente sono organizzate secondo uno stile classico di subordinazione: orari, controlli, programmi, ecc.

Viceversa, nel nuovo quadro della scuola italiana, che ha dato ampio spazio all'autonomia scolastica, organizzativa e didattica, alla proposta di specifici Piani di Offerta Formativa (POF) il contratto di co.co.co potrebbe essere adottato per una serie di attività parascolastiche e integrative (sport, teatro, musica, ecc.).

La formula del contratto co.co.co ha incontrato notevole favore e ha fatto "riemergere" tanti rapporti sommersi a causa degli evidenti benefici contributivi. Ora che l'obiettivo dell'emersione è raggiunto, il Legislatore sta ripensando la formula stessa. Prospettive: il co.co.co. sarà limitato ai "lavori a progetto" (tutti da definire); il resto dovrà rientrare nel lavoro dipendente. Come era da prevedersi.

LA RIFORMA DELL'ORARIO DI LAVORO

Armando Montemarano

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 Aprile 2003 è stato pubblicato il D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, che, attuando le direttive comunitarie 93/104/CE e 2000/34/CE, riforma l'organizzazione dell'orario di lavoro, per tale intendendosi qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo si applicano a tutti i settori di attività, pubblici e privati, con le seguenti eccezioni:

- personale della scuola statale (di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297);
- gente di mare, personale di volo nell'aviazione civile e «lavoratori mobili», vale a dire il personale viaggiante o di volo delle imprese di trasporto passeggeri o merci su strada, per via aerea o per via navigabile, o a impianto fisso non ferroviario.
- forze armate e di polizia, dei servizi di protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate per finalità istituzionali alla attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato, in attesa dell'emanazione di apposita decretazione.
- apprendisti minorenni.

ORARIO NORMALE DI LAVORO

L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, anche se i contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno.

Con riferimento alla possibilità di riferire la durata ad un determinato monte-ore periodico (settimanale, mensile, trimestrale, annuale, e così via), l'art. 4 del decreto affida alla contrattazione collettiva il compito di stabilire la durata massima settimanale dell'orario di lavoro, fermo restando che la durata media, da calcolare con riferimento a periodi non superiori a quattro mesi (elevabile dai contratti collettivi a sei ovvero fino a dodici, a fronte di ragioni obiettive, tecniche od organizzative), non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.

I periodi di ferie annue e i periodi di assenza per malattia sono presi in considerazione ai fini del computo della durata media della prestazione lavorativa.

LAVORO STRAORDINARIO

È considerato straordinario il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro; il ricorso ad esso deve essere contenuto ed è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore, per un periodo che non superi le 250 ore annuali, tranne che non ne sia prevista l'obbligatorietà dalla contrattazione collettiva.

Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a:

- casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
- casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario può dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
- eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva, nonché all'allestimento di prototipi, modelli o simili predisposte per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti e, in tempo utile, alle rappresentanze sindacali aziendali.

Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi.

In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unità produttive che occupano più di dieci dipendenti il datore di lavoro è tenuto a informare, alla scadenza del periodo di riferimento, la Direzione Provinciale del Lavoro.

RIPOSI COMPENSATIVI

L'ultimo comma dell'art. 5 contiene una novità importante: i contratti collettivi possono, in ogni caso, consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.

Se il riposo compensativo di cui abbia beneficiato il lavoratore è previsto in alternativa o in aggiunta alla maggiorazione retributiva, le ore di lavoro straordinario prestate non si computano ai fini della durata media del lavoro.

DEROGHE ALL'ORARIO SETTIMANALE DI LAVORO

Fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi, sono esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina della durata settimanale dell'orario:

- gli addetti ai lavori agricoli e agli altri lavori per i quali ricorrano necessità imposte da esigenze tecniche o stagionali;
- gli addetti alle industrie ed alle lavorazioni elencate nella tabella allegata al R.D. 10 settembre 1923, n. 1957;
- gli addetti ai lavori domestici, per tali intendendosi tutte le prestazioni d'opera inerenti al normale funzionamento della vita interna di ogni famiglia o convivenza, come convitto, collegi, convento, caserma, stabilimento di pena;
- il personale direttivo, per tale intendendosi quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi e cioè: gli institori, i gerenti, i direttori tecnici o amministrativi, i capi ufficio ed i capi reparto che partecipano soltanto eccezionalmente al lavoro manuale, esclusi i commessi di negozio e gli altri impiegati di grado comune, e coloro che pur essendo adibiti alla direzione tecnica di una lavorazione, concorrono con prestazione d'opera manuale, all'esecuzione di essa;
- gli addetti ad occupazioni che richiedono una prestazione discontinua o di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani diurni e notturni, portinai, uscieri, camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, sorveglianti che non partecipino materialmente al lavoro, centralinisti, e così via);
- i lavoratori a domicilio;
- gli addetti alle industrie di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sia in mare che in terra, di posa di condotte e di installazione in mare;
- i commessi viaggiatori o piazzisti;
- il personale viaggiante dei servizi pubblici di trasporto per via terrestre;
- gli operai agricoli a tempo determinato;
- i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti da aziende editrici di giornali, periodici e agenzie di stampa, nonché quelli dipendenti da aziende pubbliche e private esercenti servizi radiotelevisivi;
- il personale poligrafico (operai ed impiegati) addetto alle attività di composizione, stampa e spedizione di quotidiani e settimanali, di documenti necessari al funzionamento degli organi legislativi e amministrativi nazionali e locali, nonché alle attività produttive delle agenzie di stampa;
- il personale addetto ai servizi di informazione radiotelevisiva gestiti da aziende pubbliche e private;
- il personale poligrafico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
- il personale addetto alle aree operative, per assicurare la continuità del servizio, nei settori della gestione dei servizi pubblici di trasporto e di telecomunicazione, della produzione,

trasformazione, distribuzione, trattamento ed erogazione di energia elettrica, gas, calore ed acqua, della raccolta, trattamento, smaltimento e trasporto di rifiuti solidi urbani;

- il personale dipendente da gestori di impianti di distribuzione di carburante non autostradali;
- il personale non impiegatizio dipendente da stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e pisciali.

RIPOSI GIORNALIERI

Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore.

Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.

Non sfuggiranno i riflessi pratici della disposizione, soprattutto per quanto concerne l'organizzazione del lavoro a turni con presenza di turni notturni.

RIPOSI INTERMEDI

Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, per il recupero delle energie psico-fisiche e l'eventuale consumazione del pasto, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.

In difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, non retribuita e non computata nell'orario di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo, da fruire anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro.

RIPOSI SETTIMANALI

Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, a cumulare con le ore di riposo giornaliero.

Fanno eccezione:

- le attività di lavoro a turni, ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
- le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
- le attività discontinue del personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari, il servizio prestato a bordo dei treni, le attività connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assicurano la continuità e la regolarità del traffico;
- le deroghe previste dai contratti collettivi.

Il riposo settimanale può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica, e attuato mediante turni, per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le caratteristiche individuate dal decreto, tra le quali emergono tutti i servizi ed attività il cui funzionamento domenicale corrisponda ad esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività o sia di pubblica utilità.

RIPOSO ANNUALE

I lavoratori hanno diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane, salvo condizioni migliorative previste dai contratti collettivi di lavoro; il godimento del riposo feriale non può essere sostituito da indennità economica sostitutiva, tranne che nell'ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro.

LAVORO NOTTURNO

Il lavoro notturno è quello prestato in periodo notturno, per tale intendendosi un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.

E' considerato lavoratore notturno:

- chi, in difetto di disciplina collettiva, svolge lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno (limite minimo riproporzionato in caso di part-time).
- chi svolge lavoro notturno almeno per una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro;
- chi svolge durante il periodo notturno almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale.

L'idoneità al lavoro notturno può essere accertata attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche. I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi dall'obbligo di effettuare lavoro notturno.

L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le 8 ore in media nelle 24 ore, salvo l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.

È affidata alla contrattazione collettiva l'eventuale definizione delle riduzioni dell'orario di lavoro o dei trattamenti economici indennitari nei confronti dei lavoratori notturni.

LAVORO NOTTURNO FEMMINILE

È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

Non sono, inoltre, obbligati a prestare lavoro notturno:

- la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
- la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
- la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile (ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

PROCEDURA SINDACALE PER IL LAVORO NOTTURNO

L'introduzione del lavoro notturno deve essere necessariamente preceduta dalla consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali, se costituite, aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto collettivo; in mancanza, tale consultazione va effettuata con le organizzazioni territoriali dei lavoratori, per il tramite dell'associazione cui l'azienda aderisca o conferisca mandato.

La consultazione va effettuata e conclusa entro un periodo di almeno sette giorni.

Il datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione cui aderisca o conferisca mandato, informa per iscritto i servizi ispettivi della Direzione Provinciale del Lavoro, con periodicità annuale, dell'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, salvo che esso sia disposto dal contratto collettivo.

Tale informativa va estesa alle organizzazioni sindacali titolari del diritto di consultazione.

TUTELA DEI LAVORATORI NOTTURNI

La valutazione dello stato di salute dei lavoratori addetti al lavoro notturno deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici adeguati al rischio cui il lavoratore è esposto, secondo le disposizioni previste dalla legge e dai contratti collettivi.

Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previa informativa alle rappresentanze sindacali, un livello di servizi e di mezzi di prevenzione e di protezione adeguato ed equivalente a quello previsto per il turno diurno.

Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inedoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, sempreché esistenti e disponibili.

ULTERIORI DEROGHE

Le disposizioni in tema di orario di lavoro e di riposi, ad eccezione di quelle sul riposo settimanale e sulle ferie, non si applicano ai lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta:

- a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo;
- b) di manodopera familiare;
- c) di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose.

In mancanza di disciplina collettiva, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica per quanto coinvolge i pubblici dipendenti, su richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, adoterà un decreto, sentite le stesse parti, per stabilire deroghe alle norme sulla durata del lavoro e dei riposi con riferimento, tra l'altro:

- alle attività caratterizzate dalla distanza fra il luogo di lavoro e il luogo di residenza del lavoratore oppure dalla distanza fra i suoi diversi luoghi di lavoro;
- alle attività di guardia, sorveglianza e permanenza caratterizzata dalla necessità di assicurare la protezione dei beni e delle persone in particolare quando si tratta di guardiani o portinai di imprese di sorveglianza;
- alle attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione, in particolare quando si tratta: a) di servizi relativi all'accettazione, al trattamento o alle cure prestati da ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attività dei medici in formazione, da case di riposo e da carceri; b) del personale portuale o aeroportuale; c) di servizi della stampa, radiofonici, televisivi, di produzione cinematografica, postali o delle telecomunicazioni, di servizi di ambulanza, antincendio o di protezione civile; d) di servizi di produzione, di conduzione e distribuzione del gas, dell'acqua e dell'elettricità, di servizi di raccolta dei rifiuti domestici o degli impianti di incenerimento; e) di industrie in cui il lavoro non può essere interrotto per ragioni tecniche; f) di attività di ricerca e sviluppo; g) dell'agricoltura; h) dei lavoratori operanti nei servizi regolari di trasporto passeggeri in ambito urbano;
- in caso di sovraccarico prevedibile di attività, e in particolare: a) nell'agricoltura; b) nel turismo; c) nei servizi postali.

- a fatti dovuti a circostanze estranee al datore di lavoro, eccezionali e imprevedibili o eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili malgrado la diligenza osservata;
- in caso di incidente o rischio di incidente imminente.

* * * * *

NOTIZIE VARIE

T.F.R.

DATA CESSAZIONE	INDICE ISTAT %	75% IND. ISTAT	1,5% (:12 X MESI)	TASSO DI RIVALUTAZ.
15/12/02- 14/01/03	2,672414	2,004310	1,500	3,504310
15/01/03-14/02/03	0,419815	0,314861	0,125	0,439861
15/02/03-14/03/03	0,587741	0,440806	0,250	0,690806
15/03/03- 14/04/03	0,923594	0,692695	0,375	1,067695
15/04/03- 14/05/03	1,091520	0,818640	0,500	1,318640

CONSULENZA AGIDAE

IN SEDE E FUORI

La segreteria AGIDAE è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 17.30.

Il fax è in automatico ed è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni, festivi inclusi.

A) Membri del Consiglio Direttivo AGIDAE

Giorni	Sedi	Orario	Persone disponibili
Lunedì	<i>Istituto Gianelli – Roma</i> <i>Tel e Fax.: 06/7013987</i>	13.30 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
	<i>Istituto La Salle – Torino</i> <i>Tel.: 011/8195255 – 8195139</i> <i>Fax: 011/8195223</i>	8.30 – 12.00	Sr. Albina Bertone
		15.00 – 18.00	
Martedì	<i>Istituto La Salle – Torino</i>		

	<i>Tel.: 011/8195255 – 8195139 Fax: 011/8195223</i>	15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone
<i>Mercoledì</i>	<i>AGIDAE</i>	Di massima 11.30 - 13.30 15.00 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
<i>Giovedì</i>	<i>AGIDAE</i>	Di massima 11.30 - 13.30 15.00 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
<i>Venerdì</i>	<i>Ist. Gianelli – Roma Tel. e Fax: 06/7013987</i>	13.30 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
<i>Sabato</i>	<i>Istituto La Salle – Torino Tel.: 011/8195255 – 8195139 Fax: 011/8195223</i>	8.30 - 12.00	Sr. Albina Bertone

Città	Persone disponibili	Telefono	Fax
Brescia	M. Maria Bar	030/2808307	030/2907931
Milano	Sr. Maria Annunciata Vai	02/27221409	02/2592643
	Sr. Franca Chemel	02/876247	02/8052413
	Sr. Emanuela Brambilla	02/58345224	02/58306174
Rapallo	P. Pierino Moreno	0185/50448	0185/230400
Vicenza	Sr. Donatella Zordan	0444/506158	0444/316776

B) Altri consulenti disponibili in sede AGIDAE

Tipo consulenza	Giorno	Orario	Persone disponibili
Consulenza paghe e pensioni	Lunedì	14.30 – 17.30	Rag. Ettore Ferraro
Consulenza assicurativa	Martedì	14.30 – 17.30	Marco Conte
Consulenza fiscale	Mercoledì	14.30 – 17.30	Dr. Paolo Saraceno
Progetti finanziati dalla UE e per la formazione e l'aggiornamento professionale	Giovedì	14.30 – 17.30	Dr. Giuseppe Maffeo
Consulenza legale	Venerdì	14.30 – 17.30	Avv. Armando Montemarano